



Comune di Mori

PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

ALLEGATI

(ART. 172 D.Lgs 267/2000)

AI BILANCIO DI PREVISIONE

2017 2018 2019

INDICE

• Elenco indirizzi internet	1
• Elenco deliberazioni tariffe ed aliquote d'imposta	5
◦ Tariffe utilizzo palestre comunali (Delibera C.C. n. 10/2012)	7
◦ Diritti per rilascio fotocopie e supporti informatici (Delibera G.C. n.40/2012)	15
◦ Diritti per accordi di separazione consensuale (Delibera G.C. n.179/2014)	21
◦ Tariffe utilizzo sale pubbliche (Delibera G.C. n.189/2014)	27
◦ Tariffe servizi socio educativi prima infanzia (Delibera G.C. n.33/2015)	39
◦ Aliquote Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) (Delibera C.C. n.9/2016)	49
◦ Tariffe dei servizi erogati in ambito culturale e sociale (Delibera G.C. n.21/2016)	55
◦ Tariffe utilizzo campi da tennis (Delibera G.C. n.26/2016)	61
◦ Tariffe servizi cimiteriali (Delibera G.C. n.191/2016)	67
◦ Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Delibera C.C. n.46/2016)	75
◦ Tariffe per il servizio acquedotto (Delibera G.C. n.1/2017)	113
◦ Tariffe per il servizio fognatura (Delibera G.C. n.2/2017)	121
◦ Tariffe Tassa Rifiuti (TA.RI.) (Delibera C.C. n.2/2017)	129
• Parametri situazione di deficitarietà strutturale	141



**COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO**

CLASSE COMUNE H

**ELENCO
INDIRIZZI INTERNET**

COMUNE DI MORI

Sito internet: www.comune.mori.tn.it

Indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2015:

<http://www.comune.mori.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilanci-di-Rendicontazione>

“AMMINISTRAZIONE PUBBLICA”**AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA**

Sito internet: www.visitrovereto.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

NON PUBBLICATI

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO BIM DELL'ADIGE

Sito internet: www.bimtrento.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

<http://www.bimtrento.it/ita/Chi-Siamo/Bilanci>

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – SOCIETÀ COOPERATIVA

Sito internet: www.comunitrentini.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

<http://www.comunitrentini.it/Aree/Amministrazione/Dati-di-bilancio/Bilanci>

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.

Sito internet: www.dolomitienergia.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

<https://www.dolomitienergia.it/content/dati-sintetici-e-di-bilancio>

GESTIONE ENTRATE LOCALI S.R.L

Sito internet: www.gestelsrl.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

<http://www.gestelsrl.it/modulistica-normativa/category/293-bilanci>

INFORMATICA TRENTO S.P.A.

Sito internet: www.infotn.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

<https://www.infotn.it/Societa-Trasparente/Bilanci>

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Sito internet: www.trentinoriscussionispa.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

http://www.trentinoriscussionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

Sito internet: www.ttesercizio.it

Indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti:

http://www.ttesercizio.it/Amministrazione/120-Bilancio_preventivo_e_consuntivo.aspx



**COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO**

CLASSE COMUNE H

**DELIBERAZIONI
RELATIVE A
TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA**



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione criteri e tariffe di compartecipazione alle spese per utilizzo delle palestre comunali.

L'anno duemiladodici addì ventinove
del mese di marzo alle ore 19,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. CALIARI ROBERTO	- SINDACO
2. BAROZZI STEFANO	- CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA	- "
4. BERTOLINI CRISTIAN	- "
5. BERTOLINI ROBERTA	- "
6. BETTINI CARLA	- "
7. BOLOGNANI MAURO	- "
8. CANALI ROBERTA	- "
9. CAPRONI PATRIZIA	- "
10. CIAGHI VINCENZO	- "
11. DE SANTI GIAMPIETRO	- "
12. GIRARDELLI LUCIO	- "
13. GOBBI PAOLO	- "
14. GURLINI MARIO	- "
15. MARZARI FIORENZO	- "
16. MAZZUCCHI NICOLA	- "
17. NATOLI GIUSEPPE	- "
18. ORTOMBINA DARIA	- "
19. TONETTA MASSIMO	- "
20. TURELLA SANDRO	- "

Assenti i signori: nessuno.

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor
Mario Gurlini
nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- legge provinciale n. 36/1993, *Legge quadro in materia di finanza locale*, art. 9, espressamente prevede che "La politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi. (...)"
- sulla scorta delle disposizioni provinciali e nel rispetto del principio di economicità dell'attività dell'Amministrazione comunale, la Relazione previsionale e programmatica 2011 – 2013 nell'ambito del Programma n. 52 – Servizi alla collettività, nella parte riguardante lo Sport, prevede di demandare alla Commissione comunale per lo Sport, tra l'altro, il compito di mettere a punto una proposta tariffaria per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, al fine di recuperare in parte le spese sostenute dal Comune per la gestione e per le utenze;

Richiamato il Regolamento comunale delle commissioni consultive, istituzionali e speciali, art. 2, comma 2, il quale stabilisce che : "Le Commissioni svolgono attività consultive, propulsive, di espressione di pareri su argomenti di interesse comunale, per lavori preparatori di provvedimenti amministrativi che richiedano indagini complesse." e visto altresì il Regolamento comunale per la costituzione e funzionamento della commissione comunale per lo sport, art. 2, il quale recita: "La commissione comunale per lo sport ha il compito di: - sovrintendere al miglior uso e mantenimento delle strutture sportive comunali e convenzionate; (...)"

Evidenziato quindi che la Commissione comunale per lo sport, nominata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 28.02.2011, è stata appositamente convocata dall'Assessore competente in data 29 novembre 2011, per la elaborazione ed approvazione dei criteri e delle tariffe di partecipazione alle spese relative all'utilizzo, per il momento, delle sole palestre comunali, ed in particolare la palestra delle scuole medie in Via Giovanni XXIII, la palestra delle scuole elementari in Via Scuole, la palestrina delle scuole elementari in Via Scuole, la palestra presso la palazzina spogliatoi, in Via Lomba;

Preso atto che, dopo approfondita ed attenta discussione, la proposta elaborata dalla Commissione comunale per lo sport ha ritenuto di tenere in considerazione come elementi di valutazione:

- a) definizione di una **tariffa base oraria** per l'utilizzo delle palestre comunali che rappresenti una quota significativa delle spese sostenute dall'amministrazione a fronte dei consumi per il riscaldamento, per l'energia elettrica, per l'acqua e per i servizi di pulizia e custodia, sulla base di una stima dei costi sostenuti per queste utenze e servizi;
- b) individuazione di **diverse tipologie di richiedenti**, che distinguono le agevolazioni tariffarie sulla base di criteri che tengono conto:
 - del carattere di Associazione Sportiva Dilettantistica e della residenzialità
 - della fascia di età dei fruitori
 - dell'affiliazione al CONI
 - della condizione di singoli richiedenti non appartenenti ad associazione
 - del lucro nell'attività svolta
- c) determinazione, per ciascuna categoria e per ognuna delle quattro strutture considerate, della tariffa assoluta, secondo un rapporto matematico tra tariffa base e quota percentuale della tariffa base oraria di partecipazione;

Preso atto che per la determinazione della **tariffa base** per l'utilizzo di ciascuna palestra la Commissione per lo Sport si è avvalsa del confronto con altre realtà comunali analoghe e della stima dei costi sostenuti per le utenze e per i servizi necessari per l'utilizzo delle strutture, proponendo la seguente tabella:

	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Tariffa base	10 €	8 €	4 €	4 €

Precisato che tali tariffe sono da intendersi **comprehensive di IVA**.

Considerato inoltre che i soggetti indicati, per tipologia, dalla Commissione per lo Sport per la determinazione della quota percentuale della tariffa base oraria sono stati definiti nel seguente elenco, ordinato in modo decrescente per valore:

- 1°. associazione sportiva dilettantistica locale e richiesta di utilizzo per attività rivolte a minorenni;
- 2°. associazione sportiva dilettantistica locale affiliata al C.O.N.I.;
- 3°. associazione sportiva dilettantistica locale non affiliata al C.O.N.I.;
- 4°. associazione locale diversa da associazione sportiva dilettantistica;
- 5°. associazione non locale e richiesta di utilizzo per attività rivolte a minorenni;
- 6°. associazione non locale;
- 7°. singoli cittadini residenti;
- 8°. singoli cittadini non residenti e/o iniziative con scopo di lucro.

Dato atto che la Commissione per lo Sport ha definito, in applicazione dei succitati criteri, una proposta di compartecipazione in percentuale, preferendo di agevolare con la minore tariffa le associazioni sportive dilettantistiche locali e le richiesta di utilizzo per attività rivolte a minorenni, applicando di conseguenza in modo crescente, come da sopra riportato elenco, le quote che definiscono la seguente tabella:

**Quota percentuale della tariffa base, oraria, di compartecipazione alla spesa,
differenziata per struttura e tipo di associazione**

Tipo di associazione	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Non associati non residenti e attività a scopo di lucro	200%	200%	200%	200%
Non associati residenti	120%	120%	120%	120%
Ass. non residente adulti	100%	100%	100%	100%
Ass. non residente under 18	80%	80%	80%	80%
Ass. residenti	50%	50%	50%	50%
Ass. residenti ASD no CONI	35%	35%	35%	35%
Ass. residenti ASD adulti CONI	20%	20%	20%	20%
Ass. residente ASD under 18 CONI	10%	10%	10%	10%

Preso atto che l'applicazione delle percentuali comporta le tariffe orarie assolute di compartecipazione alle spese indicate nella tabella che segue:

Tariffe assolute di compartecipazione alle spese (IVA inclusa)

Tipo di associazione	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Non associati non residenti e attività a scopo di lucro	20 €	16 €	8 €	8 €
Non associati residenti	12 €	9,6 €	4,8 €	4,8 €
Ass. non residente adulti	10 €	8 €	4 €	4 €
Ass. non residente under 18	8 €	6,4 €	3,2 €	3,2 €
Altre ass. residenti	5 €	4 €	2 €	2 €
Ass. residenti ASD non nel CONI	3,5 €	2,8 €	1,4 €	1,4 €
Ass. residenti ASD adulti nel CONI	2 €	1,6 €	0,8 €	0,8 €
Ass. residenti ASD under 18 nel CONI	1 €	0,8 €	0,4 €	0,4 €

Ritenuto di condividere la proposta formulata dall'Assessore allo Sport di concerto con la *Commissione comunale per lo sport*, ed approvare quindi i **criteri** di agevolazione per la determinazione delle tariffe di compartecipazione alle spese, da applicare in relazione all'utilizzo delle palestre comunali e di approvare, di conseguenza, le **quote percentuali della tariffa base**, oraria, oltre alle **nuove tariffe assolute orarie** di compartecipazione alle spese per l'utilizzo delle seguenti quattro palestre di proprietà comunale:

- Palestre grande presso la scuola elementare di via Scuole;
- Palestre piccola presso la scuola elementare di via Scuole;
- Palestre presso la scuola media di via Giovanni XXIII;
- Palestre presso l'impianto sportivo comunale di via Lomba

così come formulate dalla Commissione stessa e secondo il dettato del programma citato in premessa in quanto ritenute congrue e adeguate a copertura di parte delle spese sostenute dall'amministrazione per i consumi di riscaldamento, l'energia elettrica e acqua e per i servizi di pulizia e custodia;

Ribadito che le tariffe suindicate costituiscono una compartecipazione alle spese sostenute dall'Amministrazione per garantire i servizi necessari per l'utilizzo, da parte dei cittadini singoli ed associati, delle palestre e delle attrezzature connesse in disponibilità dell'Amministrazione comunale, in relazione alla pratica di attività sportive compiute individualmente o in gruppo;

Dato atto che le palestre su elencate costituiscono impianti sportivi la cui custodia e pulizia sono affidate in gestione a mezzo di contratto di servizio;

Atteso che le tariffe suindicate assumono validità a partire dal 01 luglio 2012, data entro la quale gli uffici competenti ne daranno adeguata informazione alla cittadinanza ed alle associazioni sportive locali;

Dato atto che sono demandate alla Giunta comunale la valutazione e la potestà autorizzativa per autorizzare l'uso gratuito delle palestre comunali in relazione ad iniziative di

particolare rilievo sportivo e/o sociale;

Precisato che l'adozione dei criteri di cui alla presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L) quale atto di indirizzo politico/amministrativo, mentre sono demandate alla Giunta comunale le eventuali modifiche da apportare alle tariffe, così come previsto dallo Statuto comunale, art. 33, comma 1, lett. d), il quale è stato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 35 dd.18.05.1994 e n. 28 dd. 02.07.1998;

Visti gli articoli 14, 51, 54 e 56 della L.R. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 56, comma 1° - della L.R. 4.1.1993 n. e ss.mm., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione rispettivamente da:

- Dott. Loredana Bertola Responsabile del Servizio alla Comunità in data 19 marzo 2012, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- Dott. Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 19 marzo 2012, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 6 (Canali Roberta, Girardelli Lucio, Marzari Fiorenzo, Mazzucchi Nicola, Natoli Giuseppe e Turella Sandro) ed astenuti n. 1 (Gurlini Mario) su n. 20 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto in premessa, i seguenti criteri e relativa tabella di applicazione in percentuale delle tariffe di compartecipazione alle spese, da applicare in relazione all'utilizzo delle quattro palestre comunali:

Tipo di associazione	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Non associati non residenti e attività a scopo di lucro	200%	200%	200%	200%
Non associati residenti	120%	120%	120%	120%
Ass. non residente adulti	100%	100%	100%	100%
Ass. non residente under 18	80%	80%	80%	80%
Ass. residenti	50%	50%	50%	50%
Ass. residenti ASD no CONI	35%	35%	35%	35%
Ass. residenti ASD adulti CONI	20%	20%	20%	20%
Ass. residente ASD under 18 CONI	10%	10%	10%	10%

2. **DI APPROVARE**, per quanto in premessa, le **tariffe-base orarie** di partecipazione alle spese relative all'utilizzo delle quattro palestre comunali
- Palestre grande presso la scuola elementare di via Scuole
 - Palestre piccola presso la scuola elementare di via Scuole
 - Palestre presso la scuola media di via Giovanni XXIII
 - Palestre presso l'impianto sportivo comunale di via Lomba
- secondo la seguente tabella:

	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Tariffa base	10 €	8 €	4 €	4 €

3. **DI STABILIRE** che le tariffe di cui al punto 2. sono comprensive di **IVA**.

4. **DI STABILIRE**, in applicazione ai punti 1. e 2. la seguente tabella riassuntiva delle **tariffe assolute orarie** di partecipazione alle spese (Iva inclusa) per l'utilizzo delle quattro palestre comunali da parte delle otto categorie di richiedenti:

Tipo di associazione	Tariffa palestra scuole medie	Tariffa palestra scuole elementari	Tariffa palestrina scuole elementari	Tariffa palestra via Lomba
Non associati non residenti e attività a scopo di lucro	20 €	16 €	8 €	8 €
Non associati residenti	12 €	9,6 €	4,8 €	4,8 €
Ass. non residente adulti	10 €	8 €	4 €	4 €
Ass. non residente under 18	8 €	6,4 €	3,2 €	3,2 €
Altre ass. residenti	5 €	4 €	2 €	2 €
Ass. residenti ASD non nel CONI	3,5 €	2,8 €	1,4 €	1,4 €
Ass. residenti ASD adulti nel CONI	2 €	1,6 €	0,8 €	0,8 €
Ass. residenti ASD under 18 nel CONI	1 €	0,8 €	0,4 €	0,4 €

5. **DI STABILIRE** che le tariffe di cui al punto 4. assumono validità dal 01 luglio 2012;
6. **DI DARE ATTO** che sono demandate alla Giunta comunale la valutazione e la potestà autorizzativa per autorizzare l'uso gratuito delle palestre comunali in relazione ad iniziative di particolare rilievo sportivo e/o sociale;
7. **DI DARE ATTO** che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 11.

pn

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
rag. Mario Gurlini



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 4 aprile 2012
per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 4.4.2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Loredana Bertola





COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 40
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per i servizi istituzionali di ricerca, visura, riproduzione e trasmissione via fax della documentazione amministrativa nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso.

L'anno duemiladodici addì ventinove
del mese di marzo alle ore 8,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | DE SANTI GIAMPIETRO | - ASSESSORE |
| 5. | GOBBI PAOLO | - ASSESSORE |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:
De Santi Giampietro
Ortombina Daria.

///
Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari
nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 12 aprile 1995 è stato approvato il Regolamento comunale in materia di procedimento, partecipazione e semplificazione dell'attività amministrativa, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 73 di data 29 dicembre 2009;
- Tale Regolamento, al Capo II, si propone di dare attuazione alle disposizioni in materia di diritto di accesso di cui all'art. 47 L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm. e all'art. 26 della L.R. 31.07.1993, n. 13 e ss.mm.;
- In particolare, per effetto del combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 22 della summenzionata normativa secondaria, il diritto di accesso, "da esercitarsi tramite visione o richiesta di copia, è riconosciuto a chiunque dimostri di avere un interesse all'atto che si richiede, relativamente ai seguenti documenti:
 - statuto, regolamenti, delibere ed ordinanze generali;
 - atti di pianificazione urbanistica ed altri atti di programmazione e pianificazione generale;
 - bilanci, conti consuntivi, tariffe;
 - concessioni, autorizzazioni e licenze;
 - liste elettorali;
 - bandi di concorso";
- L'art. 29, comma 4 della disciplina in parola prevede che "*Per il rilascio della copia, fatta salva l'eventuale applicazione dell'imposta di bollo nonché dei diritti di ricerca e visura, la Giunta determina il corrispettivo da richiedersi e che deve comunque limitarsi ai costi di riproduzione*";

Presa visione della nota di data 5 marzo 2012 a firma del Segretario comunale, acclarata al n. 5055 di prot. e della documentazione alla stessa allegata, dalla quale emerge che in materia di applicazione delle tariffe per ricerche di archivio e visura e per il rimborso dei costi di riproduzione e di trasmissione via fax degli atti amministrativi la situazione attualmente in essere nel Comune di Mori è la seguente:

- Non viene richiesto alcun importo a titolo di "diritto fisso d'accesso";
- Viene richiesto solo il rimborso del costo di fotocopiatura nei seguenti importi:
 - per ogni foglio A4:
sia stampato ad solo fronte che in fronte/retro: Euro 0,10;
 - per ogni foglio A3:
sia stampato ad solo fronte che in fronte/retro: Euro 0,21;
- Trasmissione di documenti via fax destinatario residente nell'ambito del distretto telefonico sede di nodo PTFax:
 - per ogni foglio A4:
prima pagina: Euro 0,18
per ogni pagina successiva: Euro 0,10;
- Trasmissione di documenti via fax destinatario non residente nell'ambito del distretto telefonico sede di nodo PTFax:
 - per ogni foglio A4:
prima pagina: Euro 0,36
per ogni pagina successiva: Euro 0,26;

Evidenziato che tali tariffe sono troppo basse e non sono in linea con quelle generalmente applicate dagli altri Comuni;

Ritenuto necessario applicare le tariffe relative ai servizi di ricerca e visura, già previste dall'art. 29, comma 4 del Regolamento comunale richiamato in premessa ed aggiornare le tariffe relative ai servizi di riproduzione e trasmissione via fax della documentazione amministrativa nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso, secondo la proposta formulata dal Segretario comunale con la succitata nota di data 5 marzo 2012, acclarata al n. 5055 di prot. e di seguito riportata:

DIRITTO FISSO PER RICERCA D'ARCHIVIO E VISURA, suddiviso come segue:	
Per atti raccolti in fascicoli dell'archivio corrente	Euro 2,00 per ogni fascicolo interessato
Per atti raccolti in fascicoli inventariati nell'archivio di deposito	Euro 10,00 per ogni fascicolo interessato
COSTI PER LA RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI (vedi delibera G.P. n. 1521 dd. 05.07.2002)	
SUPPORTO	COSTO DI COPIA FORFETTIZZATO
<u>Formato A4 e A3</u>	
da 11 a 20 pagine	Euro 3,00
da 21 a 35 pagine	Euro 5,00
da 36 a 50 pagine	Euro 7,00
da 51 a 75 pagine	Euro 9,00
da 76 a 100 pagine	Euro 11,00
oltre 100 pagine	Euro 11,00 più gli importi sopra indicati
Stampa con plotter o riproduzione su carta/lucido formato A0	Euro 7,00 a foglio
copia su CD ROM	Euro 1,00 cadauno
COSTI FORFETTARI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIA FAX AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO	
NUMERO PAGINE	COPIA DI COSTO FORFETTIZZATO
da 11 a 20 pagine	Euro 3,00
da 21 a 35 pagine	Euro 5,00
da 36 a 50 pagine	Euro 7,00
da 51 a 75 pagine	Euro 9,00
da 76 a 100 pagine	Euro 11,00
oltre 100 pagine	Euro 11,00 più gli importi sopra indicati

Valutata altresì l'opportunità di individuare nell'U.R.P. l'Ufficio comunale preposto alla riscossione delle tariffe ed al rilascio ai richiedenti delle copie di tutta la documentazione amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti:

- Il Regolamento comunale in materia di procedimento, partecipazione, e semplificazione dell'attività amministrativa approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 12 aprile 1995 e ss.mm.;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L);
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L);
- Lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 18.05.1994 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 02.07.1998;

- Il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 di data 27.12.2000 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 16.11.2011;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1.2.2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente, dal Segretario comunale, dott. Luca Galante, in data 27/03/2012 per quel che riguarda la regolarità tecnico- amministrativa e della dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 28/03/2012, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- DI DETERMINARE**, per le motivazioni meglio esposte in premessa, le seguenti tariffe per i servizi istituzionali di ricerca, visura, riproduzione e trasmissione via fax della documentazione amministrativa nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso:

DIRITTO FISSO PER LA RICERCA D'ARCHIVIO E VISURA	
TIPOLOGIA ATTI	TARFFE
Per atti raccolti in fascicoli dell'archivio corrente	Euro 2,00 per ogni fascicolo interessato
Per atti raccolti in fascicoli inventariati nell'archivio di deposito	Euro 10,00 per ogni fascicolo interessato
COSTI PER LA RIPRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
SUPPORTO	TARFFE
<u>Formato A4 e A3</u>	
da 11 a 20 pagine	Euro 3,00
da 21 a 35 pagine	Euro 5,00
da 36 a 50 pagine	Euro 7,00
da 51 a 75 pagine	Euro 9,00
da 76 a 100 pagine	Euro 11,00
oltre 100 pagine	Euro 11,00 più gli importi sopra indicati
Stampa con plotter o riproduzione su carta/lucido formato A0	Euro 7,00 a foglio
copia su CD ROM	Euro 1,00 cadauno
COSTI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIA FAX	
NUMERO PAGINE	TARFFE
da 11 a 20 pagine	Euro 3,00
da 21 a 35 pagine	Euro 5,00
da 36 a 50 pagine	Euro 7,00
da 51 a 75 pagine	Euro 9,00
da 76 a 100 pagine	Euro 11,00
oltre 100 pagine	Euro 11,00 più gli importi sopra indicati

2. **DI FISSARE** in Euro 3,00 l'importo della tariffa minima per i servizi di riproduzione e di trasmissione via fax della documentazione amministrativa, stabilendo, conseguentemente, che fino a 10 pagine i suddetti servizi sono resi gratuitamente;
3. **DI INDIVIDUARE** nell'U.R.P. l'Ufficio comunale preposto alla riscossione delle tariffe di cui al punto 1) e al rilascio ai richiedenti di tutta la documentazione amministrativa;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto 1) non sono soggette ad IVA per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm., essendo relative a servizi resi dal Comune di Mori nell'esercizio della propria attività istituzionale, obbligatoria per previsione di legge;
5. **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto 1) entrano in vigore alla data di esecutività del presente provvedimento;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e all'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. **DI DARE ATTO** altresì che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1071, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di poter dare immediata applicazione alle tariffe dalla stessa previste;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

pn

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ing. Roberto Caliari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 3 aprile 2012 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 3.4.2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Loredana Bertola



Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 3 aprile 2012

VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Loredana Bertola



**COMUNE DI MORI**

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 179**DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Istituzione del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile, ed approvazione della tabella riassuntiva dei diritti di segreteria e rimborsi spesa applicati per i Servizi Demografici comunali.

L'anno duemilaquattordici addì ventisette
del mese di novembre alle ore 08.40
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 5. | MAZZUCCHI MAURO | - ASSESSORE ESTERNO |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:

///
///
///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Osservato che nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 ("Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto l'articolo 12 del citato D.L., il quale prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della L 01 dicembre 1970, n. 898, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

Rilevato che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui all'art. 12 precitato, è prevista la riscossione di un diritto fisso;

Dato atto che, al riguardo, al punto 11 bis della tabella D) allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, e che tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall'articolo 4 della tabella allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 per l'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad € 16,00;

Ritenuto quindi di determinare l'importo del succitato diritto fisso nella misura di euro 16,00;

Ritenuto altresì opportuno approvare l'allegata tabella riassuntiva dei diritti fissi e di segreteria applicabili ai Servizi Demografici comunali, allo scopo di predisporre un documento di semplice consultazione utile ad informare debitamente l'utenza;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

Vista la L. 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);

Vista la L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Denis Bertolini, Responsabile del Servizio alla Persona in data 21 novembre 2014, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 26 novembre 2014 per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** in € 16,00 l'importo del diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
2. **DI DARE ATTO** che lo stesso verrà riscosso a partire dal prossimo 11 dicembre, data di entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 212, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;
3. **DI DARE ATTO** altresì che le somme corrispondenti saranno introitate alla risorsa 630, codice di bilancio 3010630, al capitolo 320;
4. **DI APPROVARE** l'allegata tabella riassuntiva dei diritti fissi e di segreteria applicabili ai Servizi Demografici comunali, allo scopo di predisporre un documento di semplice consultazione utile ad informare debitamente l'utenza;
5. **DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ing. Roberto Caliari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 02 dicembre 2014 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 02 dicembre 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A RIPARTO (non modificabile)
L. 08 giugno 1962, n. 604 – Tab. D


TIPOLOGIA	SPECIFICITÀ	SOMMA DOVUTA
c. 6: certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla-osta di qualunque specie ed autentica firme	se in carta semplice	€ 0,26
	se in bollo	€ 0,52
c. 6-bis: certificati ed attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti	se in carta semplice	€ 2,58
	se in bollo	€ 5,16
c. 7: stati famiglia	se in carta semplice	€ 0,26
	se in bollo	€ 0,52


RIMBORSO SPESE NON SOGGETTO A RIPARTO
(Norme Speciali Tab. D L. 08 giugno 1962, n. 604 e D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68)

TIPOLOGIA	SPECIFICITÀ	SOMMA DOVUTA
Diritto fisso quale rimborso spesa all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identità	Oltre ai diritti di segreteria di cui alla Tab. D della L. 08 giugno 1962, n. 604	€ 5,16
Diritto fisso quale rimborso spesa per il rilascio di duplicato della carta d'identità a seguito di smarrimento	Oltre ai diritti di segreteria di cui alla Tab. D della L. 08 giugno 1962, n. 604	€ 10,32
Diritto fisso per accordo di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica condizioni di separazione o divorzio	D.L. 12 settembre 2014, n. 132	€ 16,00

C. 8: Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.

C 9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, il diritto è sempre ridotto alla metà.





COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 189
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Art. 2 comma 2 del "Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali" - Modifica allegato "A" e allegato "B".

L'anno duemilaquattordici addì undici
del mese di dicembre alle ore 08,30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 5. | MAZZUCCHI MAURO | - ASSESSORE ESTERNO |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:

///
///
///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari
nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 86 di data 22 dicembre 2008 è stato adottato il "Regolamento per l'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali";
- l'allegato "A" e l'allegato "B" del suddetto Regolamento contengono rispettivamente l'elenco delle strutture di proprietà comunale ed il relativo schema delle Tariffe da corrispondere per l'utilizzo delle strutture stesse;
- l'art. 2 comma 2 del suddetto Regolamento stabilisce testualmente: "Qualora necessario la Giunta comunale può procedere alla modifica ed integrazione della classificazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nonché degli allegati "A" e "B" del presente disciplinare";
- con proprio provvedimento di data 1 giugno 2011, n. 88, l'Amministrazione comunale ha deliberato l'acquisto dell'immobile contraddistinto dalle pp.ed. 1129, 1130 e 1534 in P.T. 1561 e la p.m. 2 della p.ed. 1983 in C.C. Mori, intitolato a nome della Cantina Sociale di Mori Colli Zugna, Soc. Coop. Agricola, stante il contributo ricevuto dalla Provincia Autonoma di Trento per l'acquisizione medesima;
- la motivazione principale a sostegno dell'acquisizione della ex Cantina è stata individuata nella possibilità di realizzare un centro per attività sportive ed è inoltre stabilito che, nelle more della realizzazione di tale centro, l'Amministrazione potrà utilizzare tale bene disponibile in favore delle numerose Associazioni in attesa di spazi idonei alle loro esigenze.

Rilevato che l'immobile in questione ed il piazzale ad esso adiacente sono beni disponibili facente parte del patrimonio comunale, e pertanto in caso di utilizzo assoggettabili all'applicazione di un canone diverso dalla TOSAP (tassa per l'occupazione del suolo pubblico), poichè trattasi di beni destinati a produrre un reddito secondo le regole dell'economia privata;

Evidenziato che il bene in questione potrebbe senza dubbio essere annoverato nell'elenco "Allegato B" del "Regolamento per le sale pubbliche e delle attrezzature comunali" che, opportunamente integrato e modificato può disciplinare l'utilizzo di tali spazi prevedendo la relativa tariffa da corrispondere;

Considerato che nel corso di questi tre anni dall'acquisto il bene, ed in special modo il piazzale, sono stati più volte oggetto di richiesta di utilizzo per lo svolgimento di manifestazioni di varia natura sia da parte di Associazioni che di privati, e che pertanto si rende necessario stabilire l'ammontare della tariffa da far corrispondere ai fruitori di tale bene facente parte del patrimonio comunale disponibile;

Verificata pertanto la necessità di provvedere all'aggiornamento del Regolamento in parola, al fine di ottenere uno strumento normativo in grado di adattarsi alle nuove esigenze logistico-organizzative emerse nel corso degli anni e capace di seguire dinamicamente l'evolversi del patrimonio immobiliare di questa Amministrazione;

Visti gli Allegati "A" e "B" del "Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali" predisposte dal Servizio Attività Produttive ed allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto integrare, con decorrenza 01 gennaio 2015, l'elenco delle strutture di proprietà comunale (allegato "A") e le tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 86 di data 22/12/2008 e successivamente modificate con deliberazione giuntale n. 199 di data 30/12/2013 (allegato "B"), così come indicato nei rispettivi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contestualmente riapprovare l'allegato A e l'allegato B del vigente "Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali";

Preso atto del parere espresso dalla Ripartizione II – Affari Istituzionali della Regione Autonoma T.A.A. in data 10 dicembre 2013 prot. n. 25720, il quale con riferimento alla competenza in materia tariffaria evidenzia che:

- la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che conseguentemente viene attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
- la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2000, n. 296;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- arch. Gianfranco Barozzi, Responsabile del Servizio Attività Produttive in data 02/12/14, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 03/12/14, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni meglio esposte in premessa, i nuovi Allegati "A" e "B" del "Regolamento d'uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali" come da bozza allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento avranno decorrenza dal 1 gennaio 2015;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2000, n. 296;
4. **DI DARE ATTO** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Ing. Roberto Cagliari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 16 dicembre 2014 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 16 dicembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Allegato "A" - ELENCO STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

SALE E SEDI SOCIALI

1. SALA c/o seminterrato EDIFICIO MUNICIPALE lato NORD, via Scuole n. 2;
2. SALA c/o seminterrato EDIFICIO MUNICIPALE lato OVEST, via Scuole n. 2;
3. SALE c/o seminterrato SCUOLA dell'INFANZIA di TIERNO, via della Cooperazione;
4. SALA CONSULTAZIONE ATTI c/o SCUOLA dell'INFANZIA M. PERATONER, via Scuole;
5. SALE c/o SCUOLA dell'INFANZIA M. PERATONER, via Scuole;
6. SALE c/o seminterrato SCUOLA MEDIA, via Giovanni XXIII n. 64;
7. SALA c/o EDIFICIO EX MUNICIPIO – II PIANO, via G. Modena;
8. EDIFICIO ex CASERMA VVFF, via G. Galilei n. 6;
9. SALE c/o PALAZZINA SPOGLIATOI, via Dante;
10. SALA CASA SOCIALE di MOLINA, via Dante;
11. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Zanella n. 12 - Ravazzone;
12. SALE c/o EDIFICIO ITEA, via Giovanni XXIII n. 18/a/b;
13. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Villanova n. 25;
14. SALE c/o SEMINTERRATO COMPRENSORIO, via G. Battisti n. 13;
15. SALA c/o CASA SOCIALE di MORI VECIO, via S. Giovanni n. 34 – 1° piano;
16. BAR c/o CASA SOCIALE di BESAGNO;
17. BAR c/o CASA SOCIALE di V. S. FELICE (Palazzina Tamburello);
18. BAR c/o CASA SOCIALE di MANZANO;
19. BAR c/o CASA SOCIALE di NOMESINO;
20. SALA c/o CASA SOCIALE di PANNONE;
21. EDIFICIO CENTRO MULTISERVIZI di PANNONE, p.zza Grande n. 9;
22. CASA in LEGNO c/o parco Madonna della Corona – Tierno.

SALE PUBBLICHE, PLURIUSO E TEATRI

1. TEATRO COMUNALE, via Teatro;
2. AUDITORIUM COMUNALE, via Scuole;
3. SALE c/o EDIFICIO EX MUNICIPIO piano terra e I piano, via G. Modena;
4. SALETTA interna bar piano terra CASA SOCIALE MORI VECIO, via S. Giovanni N. 34;
5. SALA c/o CASA SOCIALE di TIERNO;
6. SALA c/o CENTRO SOCIALE di BESAGNO;
7. SALA c/o CENTRO SOCIALE di SANO;
8. SALA c/o CENTRO SOCIALE di LOPPIO;
9. SALA c/o EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE di V. S. FELICE;
10. SALA c/o CENTRO SOCIALE di MANZANO;
11. SALA c/o CENTRO SOCIALE di NOMESINO;
12. SALA c/o CENTRO SOCIALE di PANNONE.
13. PIAZZALE ESTERNO antistante ex-cantina Mori

Allegato "B" - TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE

STRUTTURA	TARIFFA SENZA RISCALDAMENTO (I.V.A. Inclusa)	TARIFFA CON RISCALDAMENTO (I.V.A. inclusa)
TEATRO COMUNALE Per rappresentazioni: Per prove:	Vengono applicate le tariffe contemplate nel contratto di gestione del servizio di apertura, chiusura, pulizia e maschere del Teatro	Vengono applicate le tariffe contemplate nel contratto di gestione del servizio di apertura, chiusura, pulizia e maschere del Teatro aumentata di € 66,50
AUDITORIUM COMUNALE	Per spazio orario 08.00 – 16.00: € 40,00 Per spazio orario 16.00 – 24.00: € 40,00	Per spazio orario 08.00 – 16.00: € 80,00 Per spazio orario 16.00 – 24.00: € 80,00

STRUTTURA	TARIFFA senza riscaldamento (I.V.A. Inclusa)	TARIFFA con riscaldamento (I.V.A. Inclusa)
SALE E SEDI SOCIALI		
GRUPPO A		
1. SALA CONSULTAZIONE ATTI c/o SCUOLA dell'INFANZIA M. PERATONER, via Scuole;	spazio orario 08.00 – 16.00: € 20,00 16.00 – 24.00: € 20,00	spazio orario 08.00 – 16.00: € 27,00 16.00 – 24.00: € 27,00
2. SALA RIUNIONI c/o PALAZZINA SPOGLIATOI, via Dante;		
3. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Zanella n. 12;		
4. SALE c/o EDIFICIO ITEA, via Giovanni XXIII n. 18/a/b;		
5. SALA c/o EDIFICIO ITEA, via Villanova n. 25;		
GRUPPO B		
6. CASA IN LEGNO c/o parco Madonna d. Corona Tierno	tariffa giornaliera: € 40,00	

SALE PUBBLICHE E PLURIUSO		
GRUPPO A		
1. SALA c/o CASA SOCIALE di TIERNO;	spazio orario 08.00 – 16.00: € 20,00 16.00 – 24.00: € 20,00	spazio orario 08.00 – 16.00: € 33,50 16.00 – 24.00: € 33,50
2. SALA c/o CENTRO SOCIALE di BESAGNO;		
3. SALA Biblioteca c/o CENTRO SOCIALE di SANO;		
4. SALA c/o CENTRO SOCIALE di LOPPIO;		
5. SALA c/o EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE di V. S. FELICE;		
6. SALA c/o CENTRO SOCIALE di MANZANO;		
7. SALA CASA SOCIALE di MOLINA, via Dante;		
8. SALETTA interna bar piano terra CASA SOCIALE MORI VECIO, via S. Giovanni		
9. SALA c/o CENTRO SOCIALE di NOMESINO;		
GRUPPO B		
10. SALE c/o EDIFICIO EX MUNICIPIO piano terra e I piano, via G. Modena.	spazio orario 08.00 – 16.00: € 27,00 16.00 – 24.00: € 27,00	spazio orario 08.00 – 16.00: € 40,00 16.00 – 24.00: € 40,00
GRUPPO C		
11. PIAZZALE ESTERNO antistante ex-cantina Mori	tariffa giornaliera: € 80,00	

**COMUNE DI MORI**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 33
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Modifica degli allegati "D – accesso e dimissione dai servizi" ed "E – sistema tariffario" della carta dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, adottata con deliberazione di G.C. N. 49 d.d. 11 aprile 2013.

L'anno duemilaquindici addì dodici
del mese di marzo alle ore 08.45
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | CALIARI ROBERTO | - SINDACO |
| 2. | BAROZZI STEFANO | - ASSESSORE |
| 3. | BERTIZZOLO MARIA | - ASSESSORE |
| 4. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 5. | MAZZUCCHI MAURO | - ASSESSORE ESTERNO |
| 6. | ORTOMBINA DARIA | - ASSESSORE |
| 7. | TONOLLI MARIA VIOLA | - ASSESSORE ESTERNO |

Assenti i signori:

Mazzucchi Mauro

///

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Roberto Caliari

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 49 d.d. 11 aprile 2013 si è provveduto ad adottare la Carta dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, in ossequio al disposto dell'art. 7 c. 3 del Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi alla prima infanzia, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 d.d. 24 maggio 2011;
- con deliberazione di G.C. n. 82 d.d. 12 giugno 2014 si è provveduto a modificare l'allegato "D – accesso e dimissione dai servizi" onde ridurre i tempi di pagamento del contributo comunale riservato agli utenti del servizio tagesmutter;

Osservato che la Carta dei servizi socio-educativi alla prima infanzia:

- assieme al vigente Regolamento per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, rappresenta l'unico riferimento normativo di emanazione comunale per disciplinare i rapporti con la rispettiva utenza;
- è stata concepita come un disciplinare flessibile, adatto a recepire in tempi brevi le continue nuove esigenze che naturalmente emergono quando si erogano servizi a persone;

Rilevata ora l'opportunità di apportare le seguenti modifiche alla Carta dei Servizi, dando atto che la nuova formulazione della stessa viene esposta nell'allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportante la comparazione tra il testo prima e dopo le modifiche medesime;

1. il 4^a paragrafo della sezione "modalità e termini di accettazione del posto assegnato e di dimissioni dal servizio" dell'allegato "D" della Carta dei Servizi stabilisce che "Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine ed i bambini dandone comunicazione all'ufficio comunale competente. Le dimissioni dal servizio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto, e comunque la quota fissa dovrà essere corrisposta mensilmente indipendentemente dalla frequenza. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'utente è tenuto a corrispondere la retta per i trenta giorni successivi alla data della comunicazione. Il preavviso non è necessario in caso di passaggio diretto alla Scuola dell'infanzia". Nel ritenere la vigente formulazione eccessivamente gravosa per tutte quelle famiglie che non possano oggettivamente pianificare per tempo un preavviso di dimissioni, in quanto prevede il pagamento di un mensilità aggiuntiva oltre la retta di frequenza, da corrispondersi indipendentemente dalla frequenza effettuata nel mese delle dimissioni, si ritiene di riformulare il paragrafo in modo

- da imporre agli utenti il pagamento di una sola mensilità dopo la cessazione della frequenza, già comprensiva dell'importo corrisposto a titolo di retta di frequenza mensile e non effettivamente fruito a motivo della cessazione della frequenza;
2. è intenzione di questa Amministrazione aumentare la compartecipazione dell'ente pubblico al sostentamento del costo del servizio di nido d'infanzia, anche in considerazione di una congiuntura economica non favorevole, in modo da incentivare l'utilizzo dello stesso da parte delle famiglie. Si ritiene pertanto opportuno modificare il limite superiore dell'indice ICEF, sopra il quale dev'essere corrisposta la retta massima, portandolo da 0,27 a 0,30 e contestualmente ridurre la tariffa mensile massima applicabile da € 450,00 ad € 400,00, dando atto che così operando, la diminuzione delle tariffe viene estesa anche a tutti gli utenti con indice ICEF compreso tra il limite minimo e massimo, a causa dell'effetto redistributivo del meccanismo di calcolo dell'indice stesso;
 3. si ritiene necessario modificare le modalità di pagamento elencate nella omonima sezione dell'allegato "E", eliminando la possibilità di saldare le rette di frequenza previo versamento in contanti dell'importo dovuto presso gli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in ragione della necessità di eliminare, laddove possibile, il maneggi di denaro contante da parte del personale comunale, in ossequio al c. 1 dell'articolo 79 del vigente Regolamento di contabilità;
 4. il protocollo d'intesa per la finanza locale a valere sul 2015 ha modificato i criteri di riparto limitatamente al servizio di nido familiare/tagesmutter di cui alla deliberazione n. 1760 d.d. 17 luglio 2009, disponendo che l'eventuale avanzo determinato a valere sull'assegnazione provinciale da parte di un comune sia recuperato mediante detrazione sull'assegnazione calcolata nell'esercizio successivo a sostegno del servizio di nido familiare, o su altre assegnazioni a valere sulla finanza locale con riferimento al comune medesimo. Si ritiene pertanto opportuno elevare il contributo orario, che ora prevede un minimo di € 3,00 ed un massimo di € 6,00 ad un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 7,00, in modo da garantire che tutte le somme ottenute dall'assegnazione provinciale vengano messe a disposizione, senza eccezione, degli utenti del servizio, evitando in ogni caso la restituzione di parte delle stesse. Contestualmente si provvede a modificare il limite superiore dell'indice ICEF, sopra il quale spetta unicamente il contributo orario minimo, portandolo da 0,27 a 0,30, in modo da garantire la necessaria uniformità di trattamento per tutti i servizi alla prima infanzia;

Dato atto che la modifica di cui al punto n. 3 sarà senz'altro implementata ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, mentre le modifiche di cui ai punti 1, 2 e 4 troveranno applicazione a partire dall'anno educativo 2015/2016;

Dato altresì atto che dall'adozione del presente provvedimento si prevedono le seguenti variazioni della gestione economico-finanziaria dei servizi alla prima infanzia:

- Per il servizio di Nido d'infanzia: riduzione della partecipazione economica degli utenti per presunti € 30.000,00 su base annua, e presunti € 10.000,00 per il corrente anno solare;
- Per il servizio di Nido familiare – tagesmutter: incremento del contributo concesso per presunti € 5.000,00 su base annua, e presunti € 1.800,00 per il corrente anno solare;

Evidenziato inoltre che le dovute modifiche da apportare ai documenti di programmazione economica finanziaria verranno adottate con successivo separato provvedimento, in quanto:

- il protocollo d'intesa per la finanza locale a valere sul 2015 ha fissato al 15 marzo 2015 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio per il corrente anno;
- la proposta di bilancio in questione è già stata depositata per l'approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale, che è stato convocato per il giorno 12 marzo 2015, con avviso di convocazione d.d. 06 marzo 2015 prot. n. 5076;
- conseguentemente non sussistono più i tempi tecnici per la presentazione di un emendamento allo schema di bilancio, di cui all'art. 12 del vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Denis Bertolini, Responsabile del Servizio alla Persona in data 06 marzo 2015, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 09 marzo 2015 per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,


DELIBERA

- 1. DI APPORTARE**, per le motivazioni meglio esposte in premessa, le modifiche agli allegati "D" ed "E" della Carta dei servizi socio-educativi alla prima infanzia adottata con deliberazione di G.C. n. 49 d.d. 11 aprile 2013, indicate nell'allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportante la comparazione tra il testo prima e dopo le modifiche medesime;

2. **DI DARE ATTO** che le modifiche di cui al punto precedente troveranno applicazione a partire dall'anno educativo 2015/2016, ad eccezione dell'eliminazione della possibilità di saldare le rette di frequenza previo versamento in contanti dell'importo dovuto presso gli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che troverà applicazione ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
3. **DI EVIDENZIARE** che dall'adozione del presente provvedimento si prevedono le seguenti variazioni della gestione economico-finanziaria dei servizi alla prima infanzia:
 - Per il servizio di Nido d'infanzia: riduzione della compartecipazione economica degli utenti per presunti € 30.000,00 su base annua, e presunti € 10.000,00 per il corrente anno solare;
 - Per il servizio di Nido familiare – tagesmutter: incremento del contributo concesso per presunti € 5.000,00 su base annua, e presunti € 1.800,00 per il corrente anno solare;
4. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che le dovute modifiche da apportare ai documenti di programmazione economica finanziaria verranno adottate con successivo separato provvedimento, in quanto:
 - il protocollo d'intesa per la finanza locale a valere sul 2015 ha fissato al 15 marzo 2015 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio per il corrente anno;
 - la proposta di bilancio in questione è già stata depositata per l'approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale, che è stato convocato per il giorno 12 marzo 2015, con avviso di convocazione d.d. 06 marzo 2015 prot. n. 5076;
 - conseguentemente non sussistono più i tempi tecnici per la presentazione di un emendamento allo schema di bilancio, di cui all'art. 12 del vigente Regolamento di contabilità;
5. **DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
ing. Roberto Caliari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 17 marzo 2015 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 17 marzo 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Comune di Mori
Provincia di Trento

2 alla deliberazione della Giunta Comunale N. 33 d.d. 12/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI "D – ACCESSO E DIMISSIONE DAI SERVIZI" ED "E – SISTEMA TARIFFARIO" DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 49 D.D. 11 APRILE 2013

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
ALLEGATO "D - ACCESSO E DIMISSIONE DAI SERVIZI"	ALLEGATO "D - ACCESSO E DIMISSIONE DAI SERVIZI"
Sezione "Modalità e termini di accettazione del posto assegnato e di dimissioni dal servizio"	Sezione "Modalità e termini di accettazione del posto assegnato e di dimissioni dal servizio"
IV paragrafo	IV paragrafo
"Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine e i bambini dandone comunicazione all'ufficio comunale competente. Le dimissioni dal servizio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto, e comunque la quota fissa dovrà essere corrisposta mensilmente indipendentemente dalla frequenza. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'utente è tenuto a corrispondere la retta per i trenta giorni successivi alla data della comunicazione. Il preavviso non è necessario in caso di passaggio diretto alla Scuola dell'infanzia"	"Le famiglie possono dimettere volontariamente le bambine e i bambini dandone comunicazione all'ufficio comunale competente. Le dimissioni dal servizio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza previsto. La quota fissa del mese di dimissione dovrà essere corrisposta interamente, indipendentemente dalla effettiva frequenza effettuata. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di dimissioni, l'utente è tenuto a corrispondere un importo aggiuntivo pari alla retta mensile spettante, rapportata ai giorni di mancato preavviso. Il preavviso non è necessario in caso di passaggio diretto alla Scuola dell'infanzia"
ALLEGATO "E – SISTEMA TARIFFARIO"	ALLEGATO "E – SISTEMA TARIFFARIO"
Sezione "Criteri di determinazione della retta di frequenza"	Sezione "Criteri di determinazione della retta di frequenza"
IV paragrafo	IV paragrafo
Per l'ammissione al servizio sono stabilite le	Per l'ammissione al servizio sono stabilite le tariffe intere per la quota fissa mensile pari ad € 400,00 e per la quota giornaliera pari ad €

SERVIZIO alla PERSONA

telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
e-mail puntocomune@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partita IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>tariffe intere per la quota fissa mensile pari ad € 450,00 e per la quota giornaliera pari ad € 3,00, applicate per le famiglie che non chiedono o che non hanno diritto ad agevolazioni.</p> <p style="text-align: center;">VII paragrafo</p> <p>Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra € 80,00 ed € 450,00 per la quota fissa mensile, e compresa tra € 2,00 ed € 3,00 per la quota giornaliera, con scaglioni rispettivamente di € 1,00 e di € 0,10.</p>	<p>3,00, applicate per le famiglie che non chiedono o che non hanno diritto ad agevolazioni.</p> <p style="text-align: center;">VII paragrafo</p> <p>Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra € 80,00 ed € <u>400,00</u> per la quota fissa mensile, e compresa tra € 2,00 ed € 3,00 per la quota giornaliera, con scaglioni rispettivamente di € 1,00 e di € 0,10.</p>
<p style="text-align: center;">VIII paragrafo</p> <p>Le tariffe intere per la quota fissa mensile e per la quota giornaliera si applicano in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,27.</p>	<p style="text-align: center;">VIII paragrafo</p> <p>Le tariffe intere per la quota fissa mensile e per la quota giornaliera si applicano in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a <u>0,30</u>.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione "Modalità di pagamento"</p> <p style="text-align: center;">I paragrafo</p> <p>La retta mensile dovrà essere regolarmente pagata entro la fine del mese successivo, con le seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • addebito diretto sul proprio c/c bancario, previa consegna agli sportelli U.R.P. del modulo <u>SEPA</u> debitamente compilato; • pagamento diretto tramite: home banking, bonifici, o versamenti sul conto di Tesoreria IBAN IT 60 I 02008 35090 000040468006, presso la Unicredit S.p.A. – Filiale di Mori o presso la Cassa Rurale di Mori – Val di Gresta; • versamento in contanti presso gli sportelli U.R.P.. 	<p style="text-align: center;">Sezione "Modalità di pagamento"</p> <p style="text-align: center;">I paragrafo</p> <p>La retta mensile dovrà essere regolarmente pagata entro la fine del mese successivo, con le seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • addebito diretto sul proprio c/c bancario, previa consegna agli sportelli U.R.P. del modulo <u>SEPA</u> debitamente compilato; • pagamento diretto tramite: home banking, bonifici, o versamenti sul conto di Tesoreria IBAN IT 60 I 02008 35090 000040468006, presso la Unicredit S.p.A. – Filiale di Mori o presso la Cassa Rurale di Mori – Val di Gresta. <p>L'ultimo punto viene eliminato.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione "Criteri di determinazione del contributo"</p> <p style="text-align: center;">I paragrafo</p> <p>Il contributo ordinario è pari a € 3,00/ora ed è erogato alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite presentazione della dichiarazione ICEF, o che non hanno diritto a tali agevolazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione "Criteri di determinazione del contributo"</p> <p style="text-align: center;">I paragrafo</p> <p>Il contributo ordinario è pari a € <u>4,00</u>/ora ed è erogato alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite presentazione della dichiarazione ICEF, o che non hanno diritto a tali agevolazioni.</p> <p style="text-align: center;">IV paragrafo</p>

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>IV paragrafo</p> <p>Ai fini della determinazione del contributo maggiorato è stabilita una base di calcolo compresa tra € 3,00/ora ed € 6,00/ora, con scaglioni di € 0,50.</p>	<p>Ai fini della determinazione del contributo maggiorato è stabilita una base di calcolo compresa tra € 4,00/ora ed € 7,00/ora, con scaglioni di € 0,50.</p>
<p>V paragrafo</p> <p>Il contributo orario ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a 0,27. Il contributo orario maggiorato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.</p>	<p>V paragrafo</p> <p>Il contributo orario ordinario si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a <u>0,30</u>. Il contributo orario maggiorato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a 0,13.</p>

Il Responsabile del Servizio alla Persona
dott. Denis Bertolini



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2016

L'anno duemilasedici addì otto
del mese di marzo alle ore 19.33
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. BAROZZI STEFANO	- SINDACO
2. BATTOCCHI PAOLO	- CONSIGLIERE
3. BERTOLINI CRISTIAN	- "
4. BERTOLINI NICOLA	- "
5. BIANCHI BRUNO	- "
6. BIANCHI FLAVIO	- "
7. CALABRI ALICE	- "
8. CALIARI ROBERTO	- "
9. CAPRONI PATRIZIA	- "
10. CIAGHI VINCENZO	- "
11. COLPO RENZO	- "
12. DEPRETTO PAOLA	- "
13. MARZARI FIORENZO	- "
14. MAZZUCCHI NICOLA	- "
15. MOIOLA CRISTIANO	- "
16. SILLI LUCIA	- "
17. SOSI ALESSANDRO	- "
18. TONETTA MASSIMO	- "

Assenti i signori: Caproni Patrizia, Moiola Cristiano, Tonetta Massimo

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Renzo Colpo

nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 12 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Capo I "Disposizioni in materia tributaria" della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (Legge finanziaria provinciale per il 2015) con cui viene istituita nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, a partire dal 01.01.2015, l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);

Vista la propria precedente deliberazione n. 7 di data 04 marzo 2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;

Dato atto, che:

- con l'IM.I.S il Comune incasserà anche il gettito afferente gli immobili relativi alla categoria catastale D per i quali, in precedenza il versamento ad aliquota base, era invece effettuato direttamente allo Stato;
- l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "legge finanziaria provinciale per il 2016", ha introdotto delle modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 relativamente all'imposta immobiliare semplice. In particolare è stata fissata nella misura dello zero per cento l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Inoltre l'aliquota base per gli anni 2016 e 2017, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, D2, C1 e C3, è stata stabilita nello 0,55% mentre la deduzione di imponibile per i fabbricati strumentali all'attività agricola è stabilita, per il solo periodo d'imposta 2016, in €. 1.500,00;
- in relazione a quanto previsto dagli art. 5 e 6 della LP 14 di data 30/12/2014, nonché dall'art. 14 della stessa legge così come modificato dal sopra citato art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) è fissata nella misura dello 0,00 per cento, mentre per gli altri immobili si hanno le seguenti aliquote base:

Tipologia immobile	Aliquota base
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze - solo per le categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali: D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%
Fabbricati ad uso non abitativo attribuiti alle categorie catastali: C/1, C/3, A/10, D/2	0,55%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Rilevato, che per l'abitazione principale, la citata legge provinciale ha fissato delle detrazioni d'imposta personalizzate per ogni Comune, detrazione che per il Comune di Mori è pari a €. 318,67. Pur essendo prevista dalla normativa provinciale la possibilità di aumentare tale detrazione anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta, si ritiene di confermare l'importo stabilito in legge in quanto l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale riguarda solo le abitazioni di lusso di categoria catastale A1, A8 e A9;

Ritenuto di non modificare o non articolare in modo diverso le suddette aliquote base stabilite dalla Provincia in considerazione del fatto, che con il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016, sottoscritto in data 09 novembre 2015, con riferimento alla manovra di fiscalità locale la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali concordano sulla necessità di

confermare anche per il 2016 l'impegno di preservare l'attuale volume delle agevolazioni fiscali, compreso il contenimento, per quanto possibile, della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie;

Rilevato che la Provincia Autonoma di Trento si è impegnata ad incrementare lo stanziamento del fondo di solidarietà per complessivi 13,5 milioni di euro pari al costo stimato della manovra IMIS riferita alle attività produttive, nonché a stanziare le risorse da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alle abitazioni principali, all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali ed alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati";

Ritenuto inoltre di confermare anche per il 2016 l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e) della citata legge provinciale n.14 di data 30 dicembre 2014, fissando per tale fattispecie l'aliquota ridotta nella misura dello 0,35 per cento;

Dato atto, che l'applicazione della sopracitata agevolazione comporta per il bilancio un minor gettito stimato in Euro 60.000,00, che dovrà essere finanziato dal Comune con risorse proprie;

Ritenuto quindi di proporre al Consiglio Comunale l'applicazione di aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta a valere per il 2016 nelle seguenti misure:

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione di imponibile
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze - solo categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%	€. 318,67	
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali C/1, C/3, A/10, D/2	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€. 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		
Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e pertinenze nella misura massima di due unità di categorie catastali C/2, C/6 o C/7	0,35%		

Dato atto, che l'applicazione delle suddette aliquote, detrazioni e deduzioni, tenuto conto della base dati in possesso dell'ufficio tributi, comporterà un gettito IM.I.S. per l'anno 2016 stimato in Euro 1.931.550,00 (comprensiva del gettito relativo agli immobili di categoria catastale D);

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 commi 1,2 e 3 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 il presente provvedimento, avendo natura tributaria, deve essere adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, fissato dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2016, sottoscritto in data 27.11.2015 per il corrente esercizio al 29 febbraio 2016, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2016;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1°febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- rag. Linda Dalbosco, Responsabile del Servizio Tributi in data 18.02.2016, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- d.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 19.02.2016, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bertolini Nicola e Marzari Fiorenzo) su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, per quanto meglio espresso in premessa, per il solo periodo d'imposta 2016, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice – IM.I.S.:

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione di imponibile
Abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9	0,35%	€. 318,67	
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in catasto nelle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		
Abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e pertinenze nella misura massima di due unità di categorie catastali C/2, C/6 o C/7	0,35%		

2. **DI DARE ATTO** che, in base alla normativa provinciale, l'aliquota per le **abitazioni principali**, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso), è fissata nella misura dello **zero per cento** e che la deduzione di imponibile per i fabbricati strumentali all'attività agricola è stabilita, per il solo periodo d'imposta 2016, in **€. 1.500,00**;

3. **DI STABILIRE** che l'**aliquota ridotta dello 0,35 per cento** per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale è fissata per un solo fabbricato abitativo e si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Per fruire dell'agevolazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno

dell'anno successivo a quello di riferimento, la comunicazione prevista dall'art.5 comma 5 del vigente regolamento;

4. **DI DARE ATTO**, che ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote determinate per il 2016, rimangono in vigore per gli anni successivi;
5. **DI FISSARE**, la scadenza per il versamento dell'IM.I.S. per il periodo di imposta 2016, in unica rata al 16 dicembre, eliminando l'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno;
6. **DI DARE ATTO**, che il gettito stimato derivante dall'applicazione delle determinazioni di cui al presente provvedimento e dalla disciplina regolamentare è pari ad Euro 1.931.550,00;
7. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
8. **DI DARE ATTO**, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere all'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2016;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bertolini Nicola e Marzari Fiorenzo) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

DL/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Renzo Colpo



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luca Galante



Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm..

Mori, 08.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luca Galante



Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 10.03.2016 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 10.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luca Galante





COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 21
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione tariffe dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune in ambito culturale e sociale a decorrere dal 01/01/2016

L'anno duemilasedici addì tre
del mese di marzo alle ore 14.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BIANCHI FLAVIO | - ASSESSORE |
| 3. | CALABRI ALICE | - ASSESSORE |
| 4. | CALIARI ROBERTO | - ASSESSORE |
| 5. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 6. | MAZZUCCHI NICOLA | - ASSESSORE |

Assenti i signori:

///
///
///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Stefano Barozzi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che tra le varie finalità che l'Amministrazione comunale si impegna a perseguire, rientra anche la gestione dei servizi a valenza culturale ed aggregativa, rivolti alla collettività e finalizzati a favorire e promuovere la cultura, la formazione, l'associazionismo e l'integrazione sociale, nonché al fine di incentivare la fruizione del patrimonio storico-culturale;
- con precedente deliberazione n. 199 di data 30/12/2013 la Giunta comunale ha provveduto ad aggiornare, con decorrenza 01/01/2014, le tariffe da applicare alle richieste di utilizzo delle strutture comunali, così come ora determinate nella tabella – allegato 1 – al suddetto provvedimento;
- con successiva deliberazione n. 63 di data 22/05/2014 la Giunta comunale ha provveduto ad approvare, con decorrenza 01/06/2014, le tariffe da applicare ai servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Mori in ambito culturale e sociale;

Ritenuto necessario dover assicurare lo svolgimento di attività comunque di interesse pubblico, rivolte alla collettività e finalizzate a favorire e promuovere la cultura, la formazione, l'associazionismo e l'integrazione sociale, nonché al fine di incentivare e promuovere – in linea con gli obiettivi di mandato dell'amministrazione – la fruizione del patrimonio storico della borgata, l'accesso ai servizi sociali destinati soprattutto alle famiglie, oltre alla promozione dell'immagine del Comune quale valido strumento di attrazione delle presenze, di movimentazione e sostegno delle attività;

Ritenuto, tuttavia, che la fruizione di determinati servizi avvenga a seguito del pagamento di una tariffa, si rende necessario provvedere ora alla rideterminazione delle tariffe concernenti i servizi che fanno capo al Servizio alla Comunità (Servizio Cultura, Politiche Giovanili, Biblioteca comunale Luigi Dal Rì) in modo tale da garantire una regolamentazione unitaria che riguardi l'intero Settore per le attività e servizi di competenza;

Evidenziato che per quanto concerne l'anno 2016, l'Amministrazione comunale si propone di attuare una politica di contenimento delle tariffe, non finalizzate all'intera copertura dei costi dei servizi offerti, al fine di promuovere e favorire la partecipazione da parte di soggetti terzi ai servizi comunali a valenza culturale e sociale, in un momento di difficoltà e drastica crisi economica;

Ricordato che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 9 novembre 2015 tra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, ha fissato al 31 dicembre 2015 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione di Comuni e Comunità, termine prorogato al 29 febbraio 2016 con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto in data 27 novembre 2015;

Vista la normativa plurima che prescrive in senso vincolante e obbligatorio l'approvazione dei provvedimenti tributari e tariffari prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e dato atto pertanto che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dal 01/01/2016, in quanto approvate prima dell'adozione del bilancio 2016 e nei termini previsti dal protocollo d'intesa di finanza locale;

Richiamato il parere espresso dalla Ripartizione II – Affari Istituzionali della Regione Autonoma T.A.A. In data 10 dicembre 2013 prot. n. 25720, il quale con riferimento alla competenza in materia tariffaria evidenzia che:

- la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che conseguentemente viene attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
- la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover ora procedere all'approvazione delle tariffe relative da applicare ai servizi a domanda individuale organizzati direttamente da parte del Comune in ambito culturale e sociale a decorrere dal 01/01/2016, che si aggiunge al provvedimento di aggiornamento delle tariffe da applicare alla richiesta di utilizzo delle strutture comunali, già adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 di data 22/05/2014;

Dato atto che la presente deliberazione non costituisce disciplina generale delle tariffe bensì va ad approvare le aliquote per la fruizione dei servizi;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott.ssa Loredana Bertola, Responsabile del Servizio alla Comunità in data 01.03.2016 per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 02.03.2016, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Vista la L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza 01/01/2016, le tariffe da applicare ai servizi a domanda individuale organizzati direttamente da parte del Comune in ambito culturale e sociale, così come di seguito stabilite:

SETTORE CULTURALE

DESCRIZIONE TARIFFE	IMPORTI (Iva inclusa)
Rassegna Teatrale Ingresso Intero	Euro 12,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto (oltre anni 65, soci Associazioni Circoli di Mori, soci Coop. "In Cooperazione", soci A.C.L.I. E soci Trenta)	Euro 8,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Loggia	Euro 8,00
Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Giovani (fino ad anni 26)	Euro 5,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Intero	Euro 60,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto (oltre oltre anni 65, soci Associazioni Circoli di Mori, soci Coop. "In Cooperazione", soci A.C.L.I. E soci Trenta)	Euro 40,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto Loggia	Euro 40,00
Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto Giovani (fino ad anni 26)	Euro 25,00
Biglietto unico per la rassegna "FAMIGLIE A TEATRO"	Euro 4,00
Biglietto unico per la rassegna "A TEATRO CON LA SCUOLA"	Euro 3,00
Rassegna Cinematografica Ingresso Intero proiezione pellicola digitale	Euro 5,00
Rassegna Cinematografica Ingresso Intero proiezione DVD	Euro 4,00
Rassegna Cinematografica Ingresso Ridotto (ragazzi fino ad anni 14 ed adulti oltre anni 65)	Euro 3,00

Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi) fascia A)	Euro 5,00
Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi) fascia B)	Euro 10,00
Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi) fascia C)	Euro 15,00

SETTORE POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI

DESCRIZIONE TARIFFE	IMPORTI
Iscrizione Colonia Estiva Ragazzi – Settimanale - (primo figlio)	Euro 95,00 (incasso ditta affidataria)
Iscrizione Colonia Estiva Ragazzi – Settimanale – (dal secondo figlio)	Euro 85,00 (incasso ditta affidataria)
Iscrizione Colonia Estiva Bimbi – Settimanale - (primo figlio)	Euro 85,00 (incasso ditta affidataria)
Iscrizione Colonia Estiva Bimbi – Settimanale – (dal secondo figlio)	Euro 70,00 (incasso ditta affidataria)
Trasporto Mori / Ronzo-Chienis A/R – Settimanale (rimborso spese)	Euro 10,00 (escluso ambito Iva)

2. DI DARE ATTO che le tariffe determinate ad IVA inclusa rimarranno invariate anche in caso di successiva intervenuta variazione dell'aliquota Iva applicata;

3. DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del DPRG 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * *

RITENUTO inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L, per poter consentire l'applicazione delle nuove tariffe a fare data dal 01/06/2014;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

* * *

LB/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Barozzi



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Luca Galante



A handwritten signature of Luca Galante.

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 03.03.2016



SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

A handwritten signature of Luca Galante.

Relazione di pubblicazione


Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 07.03.2016 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 07.03.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

A handwritten signature of Luca Galante.



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 26
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe di utilizzo dei campi da tennis comunali
a decorrere dal 01/01/2016.

L'anno duemilasedici addì dieci
del mese di marzo alle ore 15.00
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BIANCHI FLAVIO | - ASSESSORE |
| 3. | CALABRI ALICE | - ASSESSORE |
| 4. | CALIARI ROBERTO | - ASSESSORE |
| 5. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 6. | MAZZUCCHI NICOLA | - ASSESSORE |

Assenti i signori:

Bianchi Flavio
Caliari Roberto

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Stefano Barozzi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che tra le varie finalità che l'Amministrazione comunale si impegna a perseguire rientra anche la gestione dei servizi di carattere sportivo, rivolti ai giovani e a tutta la collettività e finalizzati a favorire e promuovere l'attività sportiva;
- con precedente deliberazione n. 76 di data 23/12/1998 il Consiglio comunale ha provveduto ad aggiornare, per il biennio 1999/2000, le tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis comunali di Mori Vecchio;
- con successiva deliberazione n. 35 di data 25/07/2001 il Consiglio comunale ha stabilito le tariffe relative all'utilizzo del campo da tennis coperto con fondo sintetico di Mori Vecchio, per il periodo estivo e per il periodo invernale, ed ha deliberato di mantenere applicabili, in relazione all'utilizzo dei campi da tennis comunali in terra rossa, le tariffe stabilite con la deliberazione consiliare n. 76 dd. 23.12.1998;

Ritenuto necessario dover favorire, promuovere e assicurare l'attività sportiva, al fine di incentivare – in linea con gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione – la fruizione degli impianti sportivi della borgata, intesi anche come servizi per i minori e le loro famiglie, e al fine di promuovere l'immagine del Comune quale luogo di attrazione di presenze, a fini sportivi, da altri Comuni, Regioni e finanche Nazioni;

Ritenuto, tuttavia, che la fruizione dei servizi sportivi avvenga a seguito del pagamento di una tariffa, si rende necessario provvedere ora alla rideterminazione delle tariffe concernenti i campi da tennis comunali;

Preso visione della richiesta di rideterminazione di suddette tariffe di data 02.12.2015, da parte dell'A.S.D. TENNIS CLUB MORI, associazione con la quale il Comune di Mori ha stipulato un contratto di appalto per la gestione dei campi da tennis in Mori dal 01.07.2012 al 30.06.2018, Rep. 1122 Atti pubblici Segretario comunale, di data 11.07.2013;

Preso atto inoltre dell'integrazione alla nota succitata, inviata al Comune di Mori dall'A.S.D. TENNIS CLUB MORI in data 09.03.2016, sub prot. n. 5469/2016, con la quale è stato precisato che l'utilizzo dei campi da parte dei minori avviene quasi esclusivamente in occasione delle lezioni di tennis, che si svolgono in orario extra scolastico, e che la tariffa e le condizioni di utilizzo dei campi da tennis, riservati ai minori di anni 18, corrisponde alla quota oraria simbolica di Euro 1,00.=, tariffa da applicarsi per l'utilizzo di campi esenti da prenotazioni precedenti e di Euro 0,50.= nel caso il campo sia utilizzato dal minore con un adulto, al quale, a sua volta, in questo caso sarà applicata metà quota oraria da socio o da non socio, a seconda sia tesserato o meno;

Dato atto che le tariffe da approvare sono esemplificate nella tabella di seguito riportata:

TARIFFA ORARIA UNDER 18 (per campo libero da prenotazioni)	Euro 1,00
TARIFFA ORARIA UNDER 18 (con adulto socio o non socio)	Euro 0,50
TARIFFE ORARIE ESTIVE	
Quota socio – socio	Euro 8,00
Quota socio – minore	Euro 4,00
Quota socio – non socio	Euro 10,00
Quota non socio – non socio	Euro 12,00
Quota non socio – minore	Euro 6,00
Quota luce	Euro 2,50
TARIFFE ORARIE INVERNALI	

Quota socio – socio	Euro 13,00
Quota socio - minore	Euro 6,50
Quota socio – non socio	Euro 15,00
Quota non socio – non socio	Euro 17,00
Quota non socio - minore	Euro 8,50

Ricordato che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 9 novembre 2015 tra la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, ha fissato al 31 dicembre 2015 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione di Comuni e Comunità, termine prorogato al 29 febbraio 2016 con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto in data 27 novembre 2015;

Vista la normativa plurima che prescrive in senso vincolante e obbligatorio l'approvazione dei provvedimenti tributari e tariffari prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e dato atto pertanto che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dal 01/01/2016, in quanto approvate prima dell'adozione del bilancio 2016 e nei termini previsti dal protocollo d'intesa di finanza locale;

Richiamato il parere espresso dalla Ripartizione II – Affari Istituzionali della Regione Autonoma T.A.A. In data 10 dicembre 2013 prot. n. 25720, il quale con riferimento alla competenza in materia tariffaria evidenzia che:

- la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che conseguentemente viene attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
- la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover ora procedere all'approvazione della rideterminazione delle tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis comunali determinate con le deliberazioni n. 76 di data 23/12/1998 e n. 35 di data 25/07/2001 del Consiglio comunale, a decorrere dal 01/01/2016, secondo la tabella di seguito riportata:

TARIFFA ORARIA UNDER 18 (per campo libero da prenotazioni)	Euro 1,00
TARIFFA ORARIA UNDER 18 (con adulto socio o non socio)	Euro 0,50
TARIFFE ORARIE ESTIVE	
Quota socio – socio	Euro 8,00
Quota socio - minore	Euro 4,00
Quota socio – non socio	Euro 10,00
Quota non socio – non socio	Euro 12,00
Quota non socio - minore	Euro 6,00
Quota luce	Euro 2,50
TARIFFE ORARIE INVERNALI	
Quota socio – socio	Euro 13,00
Quota socio - minore	Euro 6,50
Quota socio – non socio	Euro 15,00
Quota non socio – non socio	Euro 17,00
Quota non socio - minore	Euro 8,50

Dato atto che la presente deliberazione non costituisce disciplina generale delle tariffe bensì approva aliquote per la fruizione di servizi di carattere sportivo;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPRG, 1 febbraio 2005 n.

3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPRG, 1 febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott.ssa Loredana Bertola, Responsabile del Servizio alla Comunità in data 10.03.2016 per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 10.03.2016, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Vista la L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza 01/01/2016, le tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis comunali siti in Mori Vecchio di Mori, da applicare ai servizi a domanda individuale, gestiti dall'A.S.D. TENNIS CLUB MORI secondo quanto stabilito dal Contratto di appalto per la gestione dei campi da tennis in Mori dal 01.07.2012 al 30.06.2018; Rep. 1122 Atti pubblici Segretario comunale, di data 11.07.2013, così come di seguito stabilito:

TARIFFA ORARIA UNDER 18 (per campo libero da prenotazioni)	Euro 1,00
TARIFFA ORARIA UNDER 18 (con adulto socio o non socio)	Euro 0,50
TARIFFE ORARIE ESTIVE	
Quota socio – socio	Euro 8,00
Quota socio - minore	Euro 4,00
Quota socio – non socio	Euro 10,00
Quota non socio – non socio	Euro 12,00
Quota non socio - minore	Euro 6,00
Quota luce	Euro 2,50
TARIFFE ORARIE INVERNALI	
Quota socio – socio	Euro 13,00
Quota socio - minore	Euro 6,50
Quota socio – non socio	Euro 15,00
Quota non socio – non socio	Euro 17,00
Quota non socio - minore	Euro 8,50

2. DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del DPRG 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per

motivi di legittimità, entro 120 giorni; ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

* * *

RITENUTO inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L, per poter consentire l'applicazione delle nuove tariffe a fare data dal 01/01/2016;

Con votazione unanime e palese;


DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

AS/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Barozzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante




Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 10.03.2016



SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 14.03.2016 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 14.03.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante





COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 191
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica del piano tariffario per i servizi cimiteriali dall'anno 2017

L'anno duemilasedici addì ventinove
del mese di dicembre alle ore 14.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BIANCHI FLAVIO | - ASSESSORE |
| 3. | CALABRI ALICE | - ASSESSORE |
| 4. | CALIARI ROBERTO | - ASSESSORE |
| 5. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 6. | MAZZUCCHI NICOLA | - ASSESSORE |

Assenti i signori:

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Stefano Barozzi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 d.d. 07 giugno 2011 è stato approvato il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, che ha abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 di data 27 giugno 2002;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 d.d. 01 luglio 2013 sono state apportate modifiche al Regolamento in questione, con la previsione di nuovi potenziali servizi cimiteriali introdotti dalla nuova L.P. 16 aprile 2013 n. 6;
- con deliberazione di G.C. n. 188 d.d. 11 dicembre 2014 si è provveduto a modificare il piano tariffario per i servizi cimiteriali, con decorrenza dal 01 gennaio 2015;

Visti i seguenti articoli del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale:

- l'art. 35 "Servizi a pagamento", che elenca i servizi i cui costi sono a carico dei privati in base a quanto stabilito nel piano tariffario;
- l'art. 86 "Tariffe", che demanda alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe applicabili a tutti i servizi a pagamento previsti dal Regolamento stesso;

Osservato che l'adozione di politiche di erogazione dei servizi cimiteriali moderne, eque e rispettose delle tradizioni culturali del defunto e dei familiari, rappresenta un elemento qualificante dell'azione dell'Amministrazione comunale. Tale azione si è già parzialmente concretizzata con l'approvazione e la revisione del nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, che ha innovato i servizi cimiteriali comunali, armonizzando le norme regolamentari con il mutato quadro normativo di riferimento, ed introducendo nuove tipologie e modalità di fruizione dei servizi cimiteriali sul territorio comunale;

Considerato che la definizione del sistema tariffario rappresenta un passaggio essenziale per creare i presupposti per una nuova pianificazione dell'offerta dei servizi cimiteriali, orientata a favorire un sempre maggior rispetto per la dignità dei defunti ed a sviluppare servizi sempre più qualificati, favorendo la scelta di buone pratiche cimiteriali, nel rispetto dei particolari bisogni di ciascuno;

Rilevata la necessità di razionalizzare l'erogazione dei servizi cimiteriali, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo degli spazi e dei volumi all'interno dei cimiteri comunali, stante l'oggettiva difficoltà di provvedere all'ampliamento degli stessi, in ragione della loro contiguità con i centri abitati ed i precisi limiti imposti dalla vigente normativa di polizia mortuaria e cimiteriale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti, nel lungo periodo, la possibilità di beneficiare dei medesimi

servizi cimiteriali;

Preso atto del parere circa le competenze tariffarie della giunta comunale, fatto pervenire a questa Amministrazione dalla Ripartizione II – Affari Istituzionali della Regione Autonoma T.A.A. In data 10 dicembre 2013 prot. n. 25720, che evidenzia:

- che la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, che conseguentemente viene attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
- che la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Ritenuto quindi opportuno rimodulare il sistema tariffario dei servizi cimiteriali comunali così come riportato nell'allegato prospetto appositamente elaborato dal Responsabile del Servizio alla Persona in data 28 dicembre 2016 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in modo da garantire una più corretta individuazione e ripartizione dei costi dei servizi cimiteriali e di impostare una adeguata politica per il rilancio e la riqualificazione degli stessi;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, secondo quanto disposto dall'art. 54 c. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1 c. 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Ravvisata inoltre la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di dare la dovuta conoscenza del nuovo piano tariffario a tutta l'utenza alle ditte accreditate per l'esercizio del servizio di Onoranze Funebri sul territorio comunale prima dell'inizio del nuovo anno solare;

Vista la L.R. 4.01.1993, n. 1 e ss.mm. ed integrazioni;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- dott. Denis Bertolini, responsabile del Servizio alla Persona in data 28.12.2016, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 28.12.2016, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI RIMODULARE**, per quanto meglio espresso in premessa, il sistema tariffario dei servizi cimiteriali comunali, ridefinito da ultimo con la deliberazione di G.C. n. 188 d.d. 11 dicembre 2016, così come riportato nell'allegato prospetto appositamente elaborato dal Responsabile del Servizio alla Persona in data 28 dicembre 2016 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in modo da garantire una più corretta individuazione e ripartizione dei costi dei servizi cimiteriali, e di impostare una adeguata politica per il rilancio e la riqualificazione degli stessi;
2. **DI DARE ATTO** che il nuovo piano tariffario entrerà in vigore a far data dal 01 gennaio 2017;
3. **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il presente provvedimento è assunto prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, secondo quanto disposto dall'art. 54 c. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1 c. 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
4. **DI EVIDENZIARE** che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di dare la dovuta conoscenza del nuovo piano tariffario a tutta l'utenza alle ditte accreditate per l'esercizio del servizio di Onoranze Funebri sul territorio comunale prima dell'inizio del nuovo anno solare;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;


DB/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Barozzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante




Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 29 dicembre 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante




Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 03 gennaio 2017 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 03 gennaio 2017



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Loredana Bertola






TARIFFARIO PER SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI

DALL'ANNO 2017

DESCRIZIONE SERVIZI	TARiffe 2015 E 2016	TARiffe DAL 2017
Trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale (effettuato da ditte accreditate nel territorio comunale) – tariffa massima	€ 360,00	€ 360,00
Inumazione in campo comune o di mineralizzazione	€ 260,00	€ 260,00
Tumulazione in tomba di famiglia	€ 240,00	€ 250,00
Tumulazione in loculo salma	€ 240,00	€ 250,00
Tumulazione in celletta	€ 120,00	€ 120,00
Esumazione ordinaria	€ 125,00	€ 125,00
Esumazione straordinaria	€ 300,00	€ 350,00
Estumulazione ordinaria	€ 125,00	€ 125,00
Estumulazione straordinaria	€ 180,00	€ 200,00
Cremazione salme	€ 500,00	€ 500,00
Cremazione resti mortali	€ 250,00	€ 250,00
Dispersione delle ceneri	€ 35,00	€ 35,00
Servizio demolizione e smaltimento lapide o lastra di chiusura loculo	€ 45,00	€ 50,00
Affidamento familiare delle urne cinerarie, annotazioni conseguenti al cambio del luogo di conservazione delle urne cinerarie	€ 35,00	€ 40,00
Autorizzazione perimetrazione "giardino", posa lapide e monumento in genere	€ 50,00	€ 50,00
Deposito provvisorio art. 52 c. 1 R.C.P.M.C.	€ 10,00 al giorno	€ 10,00 al giorno
Art. 32 c. 1 lett. h) R.C.P.M.C. – non residenti	(*)	(*)
DESCRIZIONE CONCESSIONI		
Concessione ventennale loculo salma areato, con fornitura lastra frontale	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Concessione ventennale celletta con fornitura lastra frontale	€ 415,00	€ 500,00
Concessione celletta (quota aggiuntiva per ogni defunto oltre il primo)	€ 260,00	€ 260,00
Art. 32 c. 1 lett. h) R.C.P.M.C. – non residenti	(*)	(*)
NOTE		
(*) maggiorazione del 40% delle tariffe indicate		
(**) applicazione sul prezzo base di uno sconto di 1/20 della tariffa per ogni anno intero già trascorso dall'inizio della concessione		



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e delle relative tariffe per l'anno 2017. Approvazione del regolamento di applicazione e relative tariffe.

L'anno duemilasedici addì ventinove
del mese di dicembre alle ore 19.40
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. BAROZZI STEFANO	- SINDACO
2. BATTOCCHI PAOLO	- CONSIGLIERE
3. BERTOLINI CRISTIAN	- "
4. BERTOLINI NICOLA	- "
5. BIANCHI BRUNO	- "
6. BIANCHI FLAVIO	- "
7. CALABRI ALICE	- "
8. CALIARI ROBERTO	- "
9. CAPRONI PATRIZIA	- "
10. CIAGHI VINCENZO	- "
11. COLPO RENZO	- "
12. DEPRETTO PAOLA	- "
13. MARZARI FIORENZO	- "
14. MAZZUCCHI NICOLA	- "
15. MOIOLA CRISTIANO	- "
16. SILLI LUCIA	- "
17. SOSI ALESSANDRO	- "
18. TONETTA MASSIMO	- "

Assenti i signori: Depretto Paola, Moiola Cristiano, Tonetta Massimo

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Marzari Fiorenzo

nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 10 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- il Decreto Legislativo n.507/1993, capo II, che ha istituito e disciplinato, agli artt. 38 e seguenti, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, comma 1, secondo cui "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.", disponendo altresì che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art.63 del D.Lgs. n.446/1997, secondo cui: "*I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.*";

Dato atto, che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha natura patrimoniale e pertanto il Comune incontra gli unici limiti previsti dall'articolo 63 del D.Lgs. n.446/1997, non trovando applicazione per il canone tutte le disposizioni in materia di entrate tributarie. Le norme di cui al comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sulla sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti tributari e addizionali non trovano quindi applicazione con riferimento al potere di istituire e/o determinare l'entità del canone (Risoluzione n.2/DF Mef di data 22 marzo 2016);

Dato atto, che per la concessione dei posti del mercato ambulante a posto fisso ed intinerante attualmente i titolari corrispondono, oltre alla tassa di occupazione, anche la "tassa di posteggio" di cui all'art.39 del regolamento di esecuzione della L.P. n.46 del 22/12/1983, modificata con L.P. n.1 del 04/07/1984 e ss.mm. e ii;

Considerato, che il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della T.O.S.A.P. (tassa di occupazione) approvato con delibera del Consiglio comunale n. 62 di data 20/10/1994 e ss.mm. non rappresenta più uno strumento idoneo alle attuali esigenze dell'Ente;

Valutato, che l'applicazione di un canone alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche in luogo della tassa presenta indubbi vantaggi sotto il profilo applicativo in quanto:

- attribuisce al Comune maggiore flessibilità in ordine alla individuazione delle fattispecie esenti, dell'articolazione delle tariffe per tipologia di occupazione, consentendo di strutturare l'applicazione del canone secondo gli obiettivi e le esigenze dell'amministrazione e le caratteristiche territoriali;
- semplifica gli adempimenti dei contribuenti, in quanto con l'applicazione del canone i contribuenti non saranno più soggetti al pagamento della tassa di posteggio, che viene disapplicata contestualmente alla TOSAP. Il regolamento disciplina inoltre in maniera chiara e completa l'iter procedurale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni;

Rilevato, che con il supporto del Servizio Attività Produttive si è proceduto ad una revisione dell'attuale classificazione delle strade e aree pubbliche, prevedendo la suddivisione del territorio comunale in tre categorie, che corrispondono a tre zone omogenee, definite in base al valore delle aree medesime; tale nuova suddivisione consente una migliore e più equa applicazione del canone;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Canone di occupazioni spazi ed aree pubbliche di nuova istituzione, che della presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché i relativi allegati:

- Allegato 1 – Classificazione delle strade e delle aree di circolazione suddivise per categoria;
- Allegato 2 – Schema delle voci tariffarie e tariffa base;
- Allegato 3 – Coefficienti moltiplicatori da applicare alle specifiche attività esercitate dai titolari delle occupazioni;

Ritenuto di disapplicare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dal Capo II del D.Lgs. n.507/1993 e la tassa di posteggio, e di prevedere che le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio comunale e al proprio patrimonio indisponibile, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio siano assoggettate al pagamento di un canone da parte del titolare dell'atto di concessione;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del nuovo "Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, il combinato disposto delle tariffe proposte per l'anno 2017, delle disposizioni applicative relative all'applicazione delle nuove tariffe, nonché delle agevolazioni prospettate consentono di ipotizzare un aumento di gettito pari ad Euro 9.900,00;

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2017, in quanto adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 fissato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2017, sottoscritto in data 11.11.2016, per il corrente esercizio al 28 febbraio 2017;

Visti gli articoli 35, 58 e 59 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico Enti Locali) e ss.mm.;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 lett.g) e 28 del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPRG. 1°febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- rag. Linda Dalbosco, Responsabile del Servizio Tributi in data 22.12.2016, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott. Luca Galante, Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, assente dal servizio, in data 23.12.2016, per quanto riguarda la regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bianchi Bruno e Marzari Fiorenzo) su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)" nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nonché i relativi allegati:
Allegato 1 – Classificazione delle strade e delle aree di circolazione suddivise per categoria;
Allegato 2 – Schema delle voci tariffarie e tariffa base;
Allegato 3 – Coefficienti moltiplicatori da applicare alle specifiche attività esercitate dai titolari delle occupazioni;
2. **DI DARE ATTO**, che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1° gennaio 2017, a norma dell'art.52, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1197 n.446 e s.m. e i.;
3. **DI ESCLUDERE** l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. n.507/1993 e s.m. e i., come previsto dall'art.63, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e della tassa di posteggio, e di revocare contestualmente il regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 62 di data 20.10.1994;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla ditta ICA srl – Imposte comunali affini con sede legale a Roma, in qualità di concessionario della gestione di riscossione dell'entrata;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge;
6. **DI DARE ATTO**, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

* * *

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, stante l'entrata in vigore del presente Regolamento dal 1° gennaio 2017;

Con voti favorevoli n. 13 e astenuti n. 2 (Bianchi Bruno e Marzari Fiorenzo) su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

DL/cr



COMUNE DI MORI

**Regolamento di applicazione del
Canone per l'occupazione di spazi
e aree pubbliche
(COSAP)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 di data 29.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



INDICE

Art. 1	<i>Ambito e finalità del Regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Tipologia delle occupazioni e provvedimenti autorizzatori</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione</i>	Pag. 4
Art. 4	<i>Disciplina delle domande di occupazione</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Istruttoria della domanda</i>	Pag. 5
Art. 6	<i>Conclusione del procedimento</i>	Pag. 6
Art. 7	<i>Rilascio della concessione/autorizzazione</i>	Pag. 6
Art. 8	<i>Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione</i>	Pag. 7
Art. 9	<i>Obblighi del concessionario</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Rinnovo e proroga della concessione/autorizzazione</i>	Pag. 8
Art. 11	<i>Titolarità della concessione/autorizzazione</i>	Pag. 8
Art. 12	<i>Decadenza della concessione/autorizzazione</i>	Pag. 8
Art. 13	<i>Disposizioni particolari per gli operatori di mercato</i>	Pag. 9
Art. 14	<i>Modifica, sospensione, revoca e diniego della concessione/autorizzazione - rimuncia</i>	Pag. 9
Art. 15	<i>Subingresso nel titolo concessorio/autorizzatorio</i>	Pag. 10
Art. 16	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	Pag. 10
Art. 17	<i>Occupazioni abusive</i>	Pag. 11
Art. 18	<i>Oggetto del canone</i>	Pag. 11
Art. 19	<i>Soggetti tenuti al pagamento del canone</i>	Pag. 13
Art. 20	<i>Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	Pag. 13
Art. 21	<i>Classificazione del territorio in categorie</i>	Pag. 14
Art. 22	<i>Durata dell'occupazione</i>	Pag. 14
Art. 23	<i>Classificazione delle attività</i>	Pag. 15
Art. 24	<i>Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone</i>	Pag. 15
Art. 25	<i>Determinazione della misura della tariffa base</i>	Pag. 17
Art. 26	<i>Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione</i>	Pag. 18
Art. 27	<i>Versamento del canone</i>	Pag. 19
Art. 28	<i>Sanzioni</i>	Pag. 20
Art. 29	<i>Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi</i>	Pag. 21
Art. 30	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 21
Art. 31	<i>Canone per la concessione dei posteggi di cui all'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17</i>	Pag. 22
Art. 32	<i>Norme finali e transitorie</i>	Pag. 22
Art. 33	<i>Entrata in vigore</i>	Pag. 22

CAPO I

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 1

AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli artt.52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottraggia all'uso generale della collettività.

ART. 2

TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, aventi durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.
3. Non è comunque richiesta la concessione/autorizzazione:
 - a) per coloro che esercitano il commercio itinerante di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento. Per tali occupazioni non è richiesto il pagamento del canone;
 - b) le occupazioni realizzate dagli ambulanti che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (spuntisti). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo;

ART. 3
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI
CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Per il rilascio delle concessioni per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto nel presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e/o leggi di settore.

ART. 4
DISCIPLINA DELLE DOMANDE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione né sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di un'ora nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno cinquecento metri, come disciplinato dal Decreto presidente della provincia 23.04.2013 n. 6-108/Leg.
2. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge), va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.
3. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente il recapito telefonico e di posta elettronica nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il recapito telefonico e di posta elettronica certificata e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

- g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intedesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 5. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.
 6. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse.
 7. Le richieste di occupazione temporanea per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico devono realizzarsi entro e non oltre i 40 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta (compresi i giorni festivi). Al fine di garantire a tutti i movimenti politici la possibilità di occupare degli spazi pubblici per l'esercizio della propria attività politica non possono essere richieste più di tre occupazioni, in luoghi diversi, per lo stesso giorno.
 8. La domanda deve essere presentata:
 - a) almeno 20 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni temporanee;
 - b) almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione per le occupazioni permanenti.
 - c) almeno 10 giorni prima (compresi i giorni festivi) della data in cui si intende iniziare l'occupazione solo ed esclusivamente per manifestazioni o iniziative a carattere politico.
 - d) per motivate ragioni d'urgenza la domanda potrà essere presentata entro i 6 giorni lavorativi precedenti l'inizio dell'occupazione.

ART. 5

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo fornito dal richiedente ai sensi del precedente articolo 4, con la prescrizione di provvedere entro il termine

massimo di 10 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta. Il Comune si riserva comunque il termine di ulteriori 7 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, deve acquisire il calcolo del canone di concessione, effettuato dagli uffici competenti, da inserire nel provvedimento ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) canone di occupazione come disciplinato dagli articoli successivi;
 - b) marca da bollo;
 - c) eventuali spese di sopralluogo;
 - d) eventuale deposito cauzionale.
2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente Ufficio nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.
3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima.
4. In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera c), del presente Regolamento.

ART. 8

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - d) l'ammontare del canone di occupazione.
2. La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale per gli eventuale diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. L'atto di concessione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritta formale concessione edilizia a norma del vigente Regolamento, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.
4. Nell'ipotesi suddetta l'efficacia della autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento del permesso di costruire, della segnalazione di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di manutenzione ordinaria.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni/autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta del personale addetto, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - d) di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste e di esibire la quietanza del versamento, ove previsto.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il concessionario è obbligato al ritiro del titolo concessorio/autorizzatorio richiesto prima di iniziare l'occupazione. In caso di mancato ritiro del documento per l'occupazione, secondo termini e modalità disciplinati nel presente Regolamento, non preceduto dalla revoca

dell'istanza di cui all'art.14, comma 5, lettera d), saranno applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

ART. 10 RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga, in carta legale, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.
3. La domanda di rinnovo o di proroga della concessione/autorizzazione deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria.
4. Il procedimento attivato con la domanda di proroga e/o il rinnovo segue lo stesso iter previsto per il rilascio della concessione/autorizzazione originaria, ivi compresi i casi di urgenza.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo di diniego al rinnovo o alla proroga della concessione/autorizzazione.

ART. 11 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata al concessionario con divieto di subconcessione, fatto salvo i casi nei quali tale facoltà è espressamente prevista nell'atto concessorio.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale, al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione/autorizzazione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.

ART. 12 DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione per qualunque tipo di occupazione ad esclusione dei titolari di concessione per l'occupazione dei posteggi ai mercati e fiere:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione nel caso di occupazione permanente e, nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone o di una rata di esso trascorsi 30 giorni dall'intimazione al pagamento, che sarà emessa successivamente al sollecito con il quale si notifica l'ammontare scaduto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.
3. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.
4. La Polizia Locale trasmette copia dei verbali di constatazione delle violazioni, trasgressioni ed omissioni previste nel presente articolo, all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento di concessione/autorizzazione, il quale, dopo la seconda constatazione nel caso che sia rilevante la recidiva, dispone, con provvedimento, la decadenza.

ART. 13 **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO**

1. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato, con l'esclusione delle occupazioni realizzate in occasione delle fiere, l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere alle stesse l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento al personale addetto alla vigilanza.
2. In caso di carenza dei requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per lo svolgimento dell'attività commerciale, la decadenza della concessione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico è avviata congiuntamente al Servizio Attività produttive del Comune. L'atto finale è sottoscritto dai medesimi soggetti che hanno rilasciato gli atti che si intendono revocare.
3. Nel caso di scadenza della concessione pluriennale nel corso d'anno, il concessionario è comunque tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero anno. Nel caso di mancato rinnovo dell'assegnazione il canone versato in eccedenza sarà oggetto di rimborso d'ufficio. In tale specifico caso il calcolo del dovuto sarà rapportato ai mesi fructi dall'ex concessionario e dal nuovo concessionario, tenendo conto che il mese di rinnovo sarà dovuto da chi ha in carico il maggior numero di giorni solari; il giorno di rinnovo sarà computato all'ex concessionario. In caso di parità di giorni il mese in questione sarà a carico del nuovo concessionario.

ART. 14 **MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO** **DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE – RINUNCIA**

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni/autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. La concessione/autorizzazione è, inoltre, revocata per:

- a) decesso del titolare. In tal caso l'Ufficio, riceva o meno comunicazione del decesso dagli eredi, segnalerà a questi ultimi la revoca della concessione/autorizzazione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 3;
 - b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d) rinuncia del concessionario. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all'eventuale rimborso se già versato) tenendo conto comunque dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale;
6. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione/autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la concessione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.

ART. 15 SUBINGRESSO NEL TITOLO CONCESSORIO/AUTORIZZATORIO

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessorio di occupazione cessa, fatta salva la possibilità di richiesta di subentro da parte del titolare originario fino a scadenza prevista.
2. Per le occupazioni permanenti, se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla sua restituzione in riferimento all'occupazione non usufruita, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione; il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone secondo le scadenze prestabilite. E' fatta salva la possibilità delle parti di richiedere al Comune una compensazione.
3. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione/autorizzazione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

ART. 16 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo. Il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito al ritiro dell'autorizzazione.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente dell'occupazione effettuata che indicherà eventuali prescrizioni.
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.
4. La mancata comunicazione entro il termine previsto o l'inesistenza delle circostanze di somma urgenza comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive.

ART. 17 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Le occupazioni abusive sono sempre temporanee.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione/autorizzazione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con prescrizione di ripristino immediato del suolo, assegna agli occupanti di fatto un termine, rapportato all'entità delle opere da rimuovere, per provvedere alla rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di mancato adempimento entro il termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione addebitando le spese agli occupanti di fatto.

ART. 18 OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade Statali e Provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con apposito atto deliberativo.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows, griglie, intercapedini e simili infissi di carattere stabile. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c. del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Sono inoltre esenti occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
- b) relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società interamente possedute dal Comune;
- c) relative alle tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
- d) effettuate da parte dei taxi, delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a due ore determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci o/e alle operazioni di breve durata. Sono comunque soggette a comunicazione scritta da inviare anche tramite e-mail al Corpo di Polizia Locale;
- f) effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) di aree cimiteriali;
- h) utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi;
- i) effettuate con pedane e accessi destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di ripristino;
- k) permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
- l) di soprassuolo effettuate con tende per le attività rientranti fra i mercati ordinari e banchi di vendita occasionali, fiere e circoli e spettacoli viaggianti;
- m) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- n) realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- o) necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della Giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- p) per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del Comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;

- q) realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) per manifestazioni culturali, assistenziali, folcloristiche o sportive per le quali la Giunta comunale, con proprio provvedimento, conceda il patrocinio del Comune;
- s) da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- t) con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- u) realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- v) con metratura fino a mq. 1;
- w) previste dall'art. 7) comma 11. del D.Lgs. 285/92 (*Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso*) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;
- x) di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d'acqua, a sottopassi e sovrappassi, per sistemi di trasmissione di fibre ottiche e quelle con metratura complessiva uguale o inferiore a mq. 3.

ART. 19 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. È obbligato al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.

ART. 20 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in categorie ovvero la classificazione delle strade e delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 21
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (Allegato n. 1), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti categorie, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
4. Per le seguenti attività non è invece prevista una suddivisione per categoria:
 - a) mercati ordinari e banchi di vendita occasionali, mercatini degli hobbisti, mercati specializzati e saltuari;
 - b) fiere;
 - c) circhi e spettacoli viaggianti;
 - d) occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
 - e) occupazioni su aree pubbliche con posteggi isolati attrezzati e coperti.

ART. 22
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare in base a tariffa annuale. Nel caso di occupazioni permanenti che iniziano o cessano nel corso dell'anno, il canone è dovuto per i mesi di effettiva occupazione considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base a tariffa giornaliera/mensile. Se la tariffa mensile supera quella prevista su base annua per le occupazioni di cui al comma 1 si applicherà quest'ultima.
3. Le occupazioni relative ai mercati ordinari per i concessionari con posto fisso sono conteggiate in base a tariffa annua; per gli spuntisti e i banchi di vendita occasionali, in base alle presenze effettuate.
4. Le occupazioni in occasione di fiere la tariffa è conteggiata a presenza effettuata.
5. Le occupazioni effettuate con circhi o spettacoli viaggianti sono conteggiate a giorno.
6. Le occupazioni relative al mercato specializzato sono conteggiate a giorno presenza ed in base al numero di presenze annue sarà applicata la tariffa più favorevole come previsto per le occupazioni temporanee.

7. Nel caso di proroga della concessione il ricalcolo del canone, al fine della determinazione della tariffa da applicare (giornaliera, mensile, annuale), sarà effettuato tenendo conto del periodo complessivo relativo alla medesima occupazione.

ART. 23 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Ai fini dell'applicazione del canone le attività, oltre che sulla base delle categorie di cui all'articolo 21, sono così suddivise:

Cod.	Tipologia di occupazione
1	Bar, gelaterie, ristoranti, alberghi ed altre attività di somministrazione
2	Cantieri
3	Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti, ambulanti a posto fisso isolato in aree non attrezzate e occupazioni e occupazioni residuali
4	Posteggi isolati attrezzati e coperti
5	Mercati ordinari con concessioni annuali
6	Spuntisti e banchi di vendita occasionali
7	Mercato produttori agricoli
8	Mercato periodico di servizio
9	Mercato agricolo specializzato - Biodistretto
10	Fiere
11	Circhi e spettacoli viaggianti
12	Cavi condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

ART. 24 COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Il canone di cui all'art. 23, comma 1, cod. da 1 a 4, del presente Regolamento è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, tenendo conto di una tariffa a mq. annuale per quanto riguarda le permanenti e per le temporanee quella più favorevole al contribuente fra la giornaliera, mensile o annuale. La tariffa mensile viene applicata a multipli di 30 (mesi commerciali). L'eventuale eccedenza sarà calcolata in base alla tariffa giornaliera laddove la stessa risulti più conveniente rispetto alla mensile. Se il totale comunque supera quella prevista per l'annuale si applicherà quest'ultima.
- Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed eventuali altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio.
- Il canone di cui all'art. 23, comma 1, cod. da 5 a 11 del presente Regolamento è commisurato ad una tariffa al mq.

4. Il canone di cui all'art. 23, comma 1, cod. 12, del presente Regolamento è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,03, con un minimo di canone annuo pari a Euro 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, diverse da quelle previste all'art. 23, comma 1, cod. 11, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo con tende e simili di cui ai codici da 1 a 3 e per le occupazioni di sottosuolo diverse da quelle previste dall'art. 23, comma 1, cod. 11, l'importo è ridotto al 50% della tariffa corrispondente all'occupazione del suolo.
7. Per le occupazioni di suolo strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o società di erogazione dei pubblici servizi, le tariffe ordinarie di occupazione suolo sono ridotte al 50%.
8. Per le occupazioni effettuate su aree private gravate da diritto di passo pubblico (servitù di pubblico passaggio), costituito nei modi di legge, la tariffa adottata è quella applicabile ridotta del 50%.
9. Il canone non potrà essere inferiore a Euro 15,00 per le attività di cui all'art. 23, comma 1, cod. da 1 a 4, del presente Regolamento.
10. I versamenti relativi al canone sono arrotondati all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
11. Le occupazioni temporanee concesse per periodi pluriennali vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare. In caso di cessazione di una concessione a carattere permanente, il canone è dovuto fino al giorno risultante dalla presentazione della disdetta presso gli Uffici comunali preposti, ovvero dalla data di ricevimento, tramite il servizio postale, di un formale scritto da cui si evidenzi la fine dell'occupazione del suolo; sono fatti salvi motivi di forza maggiore o non imputabili alla volontà del concessionario che dovranno comunque essere accertati e valutati dalla Giunta comunale.
12. Per le autorizzazioni riguardanti più giorni/periodi non consecutivi, gli stessi saranno computati singolarmente ed il limite di cui al precedente punto 9 sarà applicato all'ammontare finale della concessione.

ART.25
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato e per metro lineare è di:

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
12,00	9,60	6,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa per metro quadrato o metro lineare è di:

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Tariffa giornaliera	0,35	0,28	0,18
Tariffa mensile	2,5	2,0	1,25
Tariffa annuale	12,00	9,60	6,00

3. ALTRE OCCUPAZIONI:

- Mercati ordinari:

	Giornaliera	Annuale
Tariffa a mq categoria unica	0,30	14,04

- Fiere

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,90

- Mercato produttori agricoli

	Giornaliera	Annuale
Tariffa a mq categoria unica	0,23	10,76

- Mercato periodico di servizio

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,30

- Mercato agricolo specializzato - Biodistretto

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,25

- Circhi e spettacoli viaggianti

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,126

ART. 26
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
2. Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Occupazioni di suolo in genere	1
Distributori di carburanti, tabacchi e simili	1,5
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Chioschi	4
Bar/Gelaterie/Ristoranti/alberghi e simili	2,1
Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti	2
Aree ad uso parcheggio	1,2
Varie senza risvolto economico	1
Impianti pubblicitari	10
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	
Fiere	
Mercato ordinario	
Mercato produttori agricoli	
Mercato periodico di servizio	
Mercato agricolo specializzato - Biodistretto	
Posteggi isolati – Attività commerciali esercitate con chioschi o strutture precarie	4
Circhi e spettacoli viaggianti	
Cantieri	2,6
Attività strumentali pubblici servizi	1

CAPO II

RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente bancario o postale intestato all'Ente o suo concessionario.

- a) Per le occupazioni temporanee, compresi circhi e spettacoli viaggianti escluse quelle relative all'attività edilizia, il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione per importi fino ad Euro 300,00. Per importi superiori ad Euro 300,00 il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione in via anticipata o in due rate di pari importo con scadenza in via anticipata per la prima rata ed entro il termine dell'occupazione per la seconda rata. Per le occupazioni relative all'attività edilizia, i versamenti dovranno essere sempre effettuati in via anticipata rispetto all'occupazione. Se l'occupazione riguarda più anni solari, per la parte inerente l'anno successivo, l'importo sarà richiesto direttamente dall'Ente appena a conoscenza delle nuove tariffe applicabili e dovrà essere versato entro 10 giorni dalla richiesta.
- b) Per le occupazioni permanenti e per le occupazioni effettuate da ambulanti su aree pubbliche con posteggi isolati attrezzati e coperti il canone dovrà essere versato in una unica soluzione entro il 30 aprile se inferiore o uguale ad Euro 300,00, in 2 rate di pari importo scadenti il 30 aprile e il 31 agosto dell'anno cui l'occupazione si riferisce, se maggiore di Euro 300,00. Per le nuove concessioni rilasciate nel corso dell'anno entro il 30 aprile ed il 31 agosto fanno fede le date sopracitate Per quelle rilasciate a partire dal 1 settembre il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. *Mercato periodico:*

- a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 30 aprile dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 30 aprile il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 30 aprile, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.
- b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato. La ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.

3. *Fiere annuali e assimilati:*

- a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto viene quantificato e richiesto direttamente nell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio; il pagamento deve essere effettuato entro l'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione.

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato periodico.

4. *Mercato specializzato*:

Per il calcolo del canone dovuto si considerano il numero delle presenze contabilizzate a fine anno. Il pagamento sarà richiesto nel mese di gennaio concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento.

5. *Occupazioni abusive o comunque non autorizzate*:

L'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.

6. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito atto della Giunta Comunale tenuto conto di particolari, momentanee o straordinarie difficoltà economiche. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze, ulteriore a quella già prevista, può essere concessa per importi annui superiori ad Euro 1.000,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.

**ART. 28
SANZIONI**

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone.
2. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Per le occupazioni abusive previste dal presente Regolamento:
 - a) è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 20%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee, in mancanza di dati certi, si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, come previsto dall'art. 31, comma 25, della Legge 23.12.98, n. 448;
 - b) oltre la suddetta indennità si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.92, n. 285, come previsto dall'art. 31, comma 26, della Legge 23.12.98, n. 448;
 - c) alle sanzioni relative alle occupazioni abusive non si applica la riduzione prevista al comma 2 del presente articolo;

- d) alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecunaria pari a Euro 150,00.
4. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'avviso di pagamento. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive gli interessi legali si applicano dalla data del verbale di accertamento.
 5. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 29 ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di appositi avvisi, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica.
2. La notifica dei suddetti solleciti è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento per l'applicazione del canone.
3. Non si fa luogo a solleciti di versamento e alla riscossione coattiva se l'importo arrotondato del canone, maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi è uguale o inferiore ad Euro 15,00. Tale limite non trova applicazione nel caso di infrazioni ricorrenti.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui si precedenti commi 1 e 2.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante Ingiunzione Fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910. La stessa potrà in ogni caso essere effettuata anche con altri strumenti che risulti opportuno attivare al fine del recupero del credito.
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione Comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. L'ufficio competente provvede al rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori o uguali ad Euro 15,00.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' in facoltà del dirigente delegare l'esercizio delle proprie funzioni contemplate nel presente Regolamento al Responsabile titolare di Posizione Organizzativa. In tal caso i riferimenti alla parola "dirigente" si intendono al "Responsabile titolare di Posizione Organizzativa".
3. Le funzioni previste dal presente articolo, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, saranno attribuite al Concessionario nella figura prevista dallo stesso quale Funzionario responsabile del tributo per altre entrate laddove la stessa è presente.

ART. 31

CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, n. 17.

1. Al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese il C.O.S.A.P. applicato per le attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi è da intendersi quale canone per la concessione dei posteggi di cui all'art. 16, comma 1, lettera f) della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e all'allegato 1, punto 6, della Delibera della Giunta Provinciale 6 settembre 2013, n. 1881.

ART. 32

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 di data 20 ottobre 1994 e ss.mm.i., per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II, articoli da 38 a 57, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm.e ii.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2017.

Allegato 1
Classificazione in categorie delle strade e aree pubbliche

CATEGORIA I		
ZONA CENTRALE DI MORI		
VIA		MORI
PIAZZA	CAL DI PONTE	MORI
VIALE	CESARE VIESI	MORI
VIA	DEL GARDA	MORI
VIA	FRATELLI BENEDETTI	MORI
VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	MORI
VIA	GUGLIELMO MARCONI (dal civico 1 al 40)	MORI
VIA	GUSTAVO MODENA	MORI
VIA	SCUOLE	MORI
VIA	TEATRO	MORI

CATEGORIA II		
CENTRI ABITATI DI RAVAZZONE, SEGHE, TIERNO, BESAGNO, VISNA', LOPPIO E MORI ESCLUSA ZONA 1		
VIA		MORI
LOCALITA'	ALLA VALLE	MORI
VIA	ANTONIO LUTTERI	MORI
LOCALITA'	ARMELLE	MORI
VIA	BELVEDERE	MORI
VIA	BRIANEGLIE	MORI
PIAZZA	CA' DE L'ORA	MORI
VIA	CARBIOL	MORI
LOCALITA'	CASOTTE	MORI
VIA	CASTEL PALT	MORI
PIAZZA	CESARE BATTISTI	MORI
VIA	DANTE ALIGHIERI	MORI
VIA	DEI GELSI	MORI
VIA	DEL DAZIO	MORI
VIA	DELLA CAPITANIA	MORI
VIA	DELLA COOPERAZIONE	MORI
VIA	DELLA LASTA	MORI
PIAZZA	DELLA REPUBBLICA	MORI
VIA	DELLA TERRA NERA dal civico	MORI
VIA	DIVISIONE ACQUI	MORI
VIA	DON LUIGI STURZO	MORI
VIA	FABIO FILZI	MORI

Allegato 1
Classificazione in categorie delle strade e aree pubbliche

VIA	FILIPPO TRANQUILLINI	MORI
VIA	GALILEO GALILEI	MORI
VIA	GUGLIELMO MARCONI (dal civico 40 in poi)	MORI
VIA	GEROLE	MORI
VIA	GIACOMO MATTEOTTI	MORI
VIA	GIUSEPPE BATTISTI	MORI
PIAZZALE	JOHN FITZGERALD KENNEDY	MORI
VIA	LOMBA	MORI
FRAZIONE	LOPPIO	MORI
VIA	MANENTINO ROSSI	MORI
VIA	MIRABELLA	MORI
VICOLO	MOLINA	MORI
VIA	MONTE ALBANO	MORI
VIA	MONTE BALDO	MORI
VIA	MONTE ZUGNA	MORI
VIA	NARDIGNA	MORI
VIA	PAOLO ORSI	MORI
VIA	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	MORI
VICOLO	PIPEL	MORI
VICOLO	PREARUA	MORI
VIA	PRIMO MAGGIO	MORI
FRAZIONE	RAVAZZONE	MORI
VIA	RICCARDO ZANDONAI	MORI
VIA	ROMA	MORI
VIA	SAN BERNARDINO	MORI
VIA	SAN BIAGIO	MORI
VIA	SAN CRISTOFORO	MORI
VIA	SAN GIOVANNI NEPOMUCEMO	MORI
LOCALITA'	SAN MARCO	MORI
VIA	SAN MICHELE	MORI
VIA	SANT'AGNESE	MORI
PIAZZA	SANTA MARIA A BINDIS	MORI
VIA	SCIPIONE SALVOTTI	MORI
LOCALITA'	SEGHE PRIME	MORI
LOCALITA'	SEGHE SECONDE	MORI
LOCALITA'	SOTTO SENGIO	MORI
VIA	VERONA	MORI
LARGO	VILLANUOVA	MORI

Allegato 1
Classificazione in categorie delle strade e aree pubbliche

VICOLO	ZOCCHEL	MORI
VIA	ALFONSO TOSS	BESAGNO
LOCALITA'	ALLE VALLI	BESAGNO
LOCALITA'	BOTTE	BESAGNO
VIA	DEI COLLI	BESAGNO
PIAZZA	GUGLIELMO CASTELBARCO	BESAGNO
VIA	MARIA ABRIANI	BESAGNO
VIA	MAURIZIO MOSCHINI	BESAGNO
VIA	SAN ZENONE	BESAGNO
LOCALITA'	VISNA'	BESAGNO

CATEGORIA III		
CENTRI ABITATI, VAL DI GRESTA E RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE		
VIA	ALLA SALITA	MANZANO
VIA	ANDRONA	MANZANO
VIA	ARMANI	MANZANO
LOCALITA'	CORNIANO	MANZANO
VIA	CORNIANO	MANZANO
VIA	FAE'	MANZANO
PIAZZA	ITALIA	MANZANO
PIAZZA	LUIGI NEGRELLI	MANZANO
LOCALITA'	NAGUSTEL	MANZANO
VIA	NINO BIXIO	MANZANO
VIA	OTTO GIUGNO	MANZANO
VIA	ROMANA	MANZANO
VIA	SANT'APOLLONIA	MANZANO
VIA	SANTA BARBARA	MANZANO
LOCALITA'	SORA SANA	MANZANO
VIA	TRE NOVEMBRE	MANZANO
LOCALITA'	VEANO	MANZANO
LOCALITA'	AGUSTELLO	NOMESINO
VIA	ALCIDE DEGASPERI NOMESINO	NOMESINO
LOCALITA'	BORA	NOMESINO
PIAZZA	CAMILLO BENSO CONTE DI CAOUR	NOMESINO
LOCALITA'	CASTELLANO	NOMESINO
LOCALITA'	COSPEGGIO	NOMESINO
VIA	DEI MILLE	NOMESINO

Allegato 1
Classificazione in categorie delle strade e aree pubbliche

VIA	DELLA CONCORDIA	NOMESINO
LOCALITA'	FASANE	NOMESINO
PIAZZA	GIUSEPPE MAZZINI	NOMESINO
VIA	GUGLIELMO OBERDAN	NOMESINO
LOCALITA'	LA MALGA	NOMESINO
VIA	MARSALA	NOMESINO
PIAZZETTA	MONTE CORNO	NOMESINO
VIA	MONTE FAE'	NOMESINO
VIA	MONTE GRAPPA	NOMESINO
VIA	MONTELLO	NOMESINO
VIA	NAZARIO SAURO	NOMESINO
LOCALITA'	PILOM	NOMESINO
VIA	SILVIO PELLICO	NOMESINO
LOCALITA'	SOMATOR	NOMESINO
LOCALITA'	TONDON	NOMESINO
VIALE	AL CASTELLO	PANNONE
VIA	ANGELO BETTINI	PANNONE
VIA	APOLLO QUINDICI	PANNONE
LOCALITA'	CAMPEDELLO	PANNONE
LOCALITA'	CIRESOLE	PANNONE
VIA	DAMIANO CHIESA	PANNONE
LOCALITA'	FOSSA'	PANNONE
LOCALITA'	FUSINA	PANNONE
VIA	GIANNANTONIO MANCI	PANNONE
VIA	GIOVANNI PRATI	PANNONE
VIA	GIOVANNI SEGANTINI	PANNONE
PIAZZA	GRANDE	PANNONE
VIA	GRESTA	PANNONE
VICOLO	GUGLIELMO CASTELBARCO	PANNONE
LOCALITA'	MALGA GRIGOLLI	PANNONE
VIA	MOLINI	PANNONE
LOCALITA'	NARANCH	PANNONE
VIA	NUOVA	PANNONE
VIA	PAOLINA MAINI-CAPRONI	PANNONE
LOCALITA'	SAN TOME'	PANNONE
VIA	TRENTO	PANNONE
PIAZZA	VENEZIA	PANNONE
VIA	ALLA FONTE	VALLE

Allegato 1
Classificazione in categorie delle strade e aree pubbliche

VIA	DEL CAPITELLO	VALLE
VIA	EMANUELE FINOTTI	VALLE
VIA	MONTE STIVO	VALLE
LOCALITA'	PIANTINO	VALLE
LOCALITA'	PIZZOLE	VALLE
PIAZZA	SAN FELICE	VALLE
VIA	SANT'ANNA	VALLE
VIA	VENTIDUE MAGGIO	VALLE
LOCALITA'	PALU'	VARANO
FRAZIONE	VARANO	VARANO
LOCALITA'	BORDINA	MORI
LOCALITA'	BROILO	MORI
LOCALITA'	CAMANGHEN	MORI
LOCALITA'	CROCE	MORI
LOCALITA'	DAONE	MORI
LOCALITA'	DOS	MORI
LOCALITA'	FOJANEGLIE	MORI
LOCALITA'	FORMIGHER	MORI
LOCALITA'	GAZI	MORI
LOCALITA'	GIOVO	MORI
LOCALITA'	GORGIA	MORI
LOCALITA'	ISCHIA	MORI
LOCALITA'	LE BUSE	MORI
LOCALITA'	PAIS	MORI
LOCALITA'	PALT	MORI
LOCALITA'	PERGHEM	MORI
LOCALITA'	POLINE	MORI
FRAZIONE	SANO	MORI
LOCALITA'	TALPINA	MORI
LOCALITA'	TORCHEL	MORI

Allegato 2
Tariffe

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato e per metro lineare è di:

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
12,00	9,60	6,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa per metro quadrato o metro lineare è di:

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Tariffa giornaliera	0,35	0,28	0,18
Tariffa mensile	2,5	2,0	1,25
Tariffa annuale	12,00	9,60	6,00

3. ALTRE OCCUPAZIONI:

- Mercati ordinari:

	Giornaliera	Annuale
Tariffa a mq categoria unica	0,30	14,04

- Fiere

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,90

- Mercato produttori agricoli

	Giornaliera	Annuale
Tariffa a mq categoria unica	0,23	10,76

- Mercato periodico di servizio

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,30

- Mercato agricolo specializzato - Biodistretto

	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,25

- Circhi e spettacoli viaggianti


	Giornaliera
Tariffa a mq categoria unica	0,126

Allegato 3
Coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Occupazioni di suolo in genere	1
Distributori di carburanti, tabacchi e simili	1,5
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Chioschi	4
Bar/Gelaterie/Ristoranti/alberghi e simili	2,1
Attività artigianali o commerciali diverse dalle precedenti	2
Aree ad uso parcheggio	1,2
Varie senza risvolto economico	1
Impianti pubblicitari	10
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	
Fiere	
Mercato ordinario	
Mercato produttori agricoli	
Mercato periodico di servizio	
Mercato agricolo specializzato - Biodistretto	
Posteggi isolati – Attività commerciali esercitata con chioschi o strutture precarie	4
Circhi e spettacoli viaggianti	
Cantieri	2,6
Attività strumentali pubblici servizi	1

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fiorenzo Marzari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm..

Mori, 29 dicembre 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 02 gennaio 2017 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 02 gennaio 2017



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lodovica Bertola



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 1
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe per il Servizio di Acquedotto
relativamente all'anno 2017

L'anno duemiladiciassette addì diciannove
del mese di gennaio alle ore 14.35
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BIANCHI FLAVIO | - ASSESSORE |
| 3. | CALABRI ALICE | - ASSESSORE |
| 4. | CALIARI ROBERTO | - ASSESSORE |
| 5. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 6. | MAZZUCCHI NICOLA | - ASSESSORE |

Assenti i signori:

///

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Stefano Barozzi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 10 di data 04/02/2016 la Giunta comunale ha da ultimo approvato il nuovo sistema tariffario relativo al canone di acquedotto, in attuazione della deliberazione n. 110/1999 della Giunta Provinciale (a sua volta costituente attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m.) e della Circolare n. 1/1999 del Servizio Finanza Locale della P.A.T.;
- la Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 2437 di data 9 novembre 2007, adottata quale ulteriore attuazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993, ha modificato parzialmente i parametri e criteri che costituiscono presupposto per il calcolo delle tariffe del servizio in parola, con validità fissata all'1.1.2008. Conseguentemente, i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio sistema tariffario relativo al canone di acquedotto che troverà applicazione dall'anno 2008;
- il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con Circolare n. 13 di data 15.11.2007 ha fornito le indicazioni operative e l'illustrazione dei nuovi criteri e parametri sui quali dovrà basarsi il sistema tariffario in parola a partire dal 2008. In particolare il nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2437 di data 9 novembre 2007 ha introdotto i seguenti aspetti di novità:
 - a) Ha previsto una tariffa per abbeveramento bestiame da determinarsi in misura fissa, pari al 50% dei costi fissi e della tariffa base unificata da applicarsi sui consumi per la copertura dei costi variabili;
 - b) Ha previsto la possibilità di introdurre una tariffa per acqua non potabile;
 - c) Ha previsto la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche e per le bocche antincendio pubbliche;
 - d) Ha previsto la possibilità di determinare tariffe differenziate per le residenze secondarie;
 - e) Ha modificato la struttura minima degli scaglioni di consumo ai quali corrisponde l'applicazione di tariffe variabili differenziate, prevedendo un minimo di tre scaglioni per gli usi domestici, cui far corrispondere rispettivamente una tariffa agevolata, una tariffa base e una tariffa maggiorata;
 - f) Ha previsto la copertura obbligatoria dall'1.1.2008 del 100% dei costi individuati nel piano finanziario a mezzo del gettito derivante dalla tariffa;

Dato ora atto che:

- l'art. 9 della L.P. 36/1993 stabilisce quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni la copertura dei costi dei relativi servizi;
- il Comune di Mori ha conseguito in sede di consuntivo 2015 la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto del 88%, mentre in sede di previsione e salva verifica a consuntivo, la copertura del 100% dei costi di gestione del 2016 e 2017;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2516/2005 con la quale sono state definite le linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di acquedotto a partire dall'anno 2007 secondo quanto fin qui illustrato;

Vista la successiva e sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2437 di data 9 novembre 2007, con cui è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto;

Dato atto, che nessuna modifica risulta essere stata a tutt'oggi apportata ai sistemi tariffari standard relativi ai servizi di acquedotto e fognatura per l'anno 2017;

Presa visione della nota assunta al Prot.201600027656 del 13/12/2016 inoltrata a mezzo pec da Dolomiti Energia Holding Spa, allegata alla presente deliberazione e costituente sua parte integrante, con la quale vengono inviati i prospetti relativi alla previsione di spesa e di entrata per l'anno 2017 relativamente al servizio in parola, nonché la proposta per la strutturazione del nuovo sistema tariffario secondo i criteri sopra illustrati, fissati dalla Provincia Autonoma di Trento;

Esaminato il conto economico triennale 2015-2017 relativo all'esercizio Acqua, pervenuto con la nota sopra richiamata, dal quale si rilevano i valori della produzione corrispondenti a totali Euro 441.000,00 e dei volumi d'acqua che si stima saranno erogati agli utenti nel corso del 2017, pari a mc.663.100;

Rilevato, che il conto economico previsione 2017 predisposto da Dolomiti Energia Holding Spa non subisce nessun incremento di costi rispetto al preventivo 2016 stimato in Euro 455.679,00 e calcolato a "preconsuntivo" in Euro 435.079,00;

Dato atto che rispetto ai criteri e parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007, come illustrati dalla Circolare n. 14/2007 del Servizio Autonomie Locali e rispetto alle risultanze della allegata nota di Dolomiti Energia spa, appare opportuno adottare le seguenti decisioni di merito:

- a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2017 in € 441.000,00=
- b) determinazione dei costi fissi in € 161.700,00 (36,67% del totale) e dei costi variabili in € 279.300,00 (63,33 % del totale);
- c) determinazione della quota fissa della tariffa applicando il coefficiente moltiplicativo 2 agli insediamenti non domestici rispetto alla tariffa degli utenti domestici, e ciò in considerazione del fatto che le utenze domestiche necessitano, stante la loro particolare funzione sociale, di una agevolazione rispetto a quelle non domestiche. Di contro, non appare opportuno prevedere diverse categorie di utenze non domestiche in ragione dell'esiguo numero di tali utenti e dell'uniformità dei loro consumi;
- d) prevede, limitatamente al consumo domestico, la suddivisione in quattro scaglioni e ciò secondo la tabella allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che come emerge dai dati riportati nel prospetto dell'allegata nota (con particolare riguardo al prospetto dei costi e ricavi afferenti la gestione del servizio ed al prospetto dei consumi previsti) la copertura della spesa prevista risulta pari al 100% con le tariffe di cui al medesimo prospetto allegato, applicate al totale dei mc d'acqua che si prevede di assoggettare a canone;

Presa visione della documentazione tecnica agli atti, di seguito indicata:

- Consumi presunti – anno 2017;
- Conto economico triennale: 2015-2017 Esercizio acqua;
- Calcolo della quota fissa Acquedotto e calcolo della Tariffa Base Unificata;

- Calcolo dei ricavi presunti da Tariffe Acqua – anno 2017;
- Proposta tariffe acqua anno 2017 (con metodo della PAT);
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso domestico (per consumo pari a mc/anno 120) Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso domestico (per consumo pari a mc/anno 200) Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso non domestico. Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;

Dato atto, che la “proposta tariffe acqua 2017”, allegata al presente provvedimento, prevede:

- per la quota variabile ad uso domestico un incremento di Euro/mc 0,0093669 limitatamente alla tariffa base, l'invarianza per la tariffa agevolata e un incremento per gli altri scaglioni di consumo (Euro/mc 0,0050000 per il 1° scaglione ed Euro/mc 0,0237600 per il 2° scaglione);
- per la quota variabile ad uso produttivo un incremento di Euro/mc 0,0093669 della tariffa base, un incremento medio di Euro/mc 0,0076900 delle tariffe per i primi due scaglioni di consumo, un aumento di Euro/mc 0,0177000 per la tariffa riferita allo scaglione di consumo eccedente mc/anno 300;
- per la quota variabile altri usi: aumenti da Euro/mc 0,0046834 a Euro/mc 0,1323100;
- per la quota fissa utenze civili: Euro/anno 25,47 con invarianza rispetto all'anno precedente a nucleo familiare;
- per la quota fissa utenze non civili: Euro/anno 50,94 con un aumento di Euro 0,0100000 ad utenza;
- per la quota fissa uso abbeveramento animali: Euro/anno 12,74 con un aumento di Euro 0,00529180 ad utenza;
- per la quota fissa fontane pubbliche: Euro/anno 76,22 con un aumento di Euro 1,1263500 forfetaria;
- per la quota fissa antincendi: Euro/anno 67,03 con un aumento di Euro 0,9906000 forfetaria;

Preso atto, che alla data odierna la Provincia non ha ancora aggiornato la tariffa per il 2017 del servizio pubblico di depurazione e pertanto le simulazioni del costo complessivo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono state effettuate tenendo conto della tariffa 2016, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.74 di data 29 gennaio 2016, in quanto non incidenti sulla determinazione della tariffa per il servizio di acquedotto. Con tale provvedimento la Provincia Autonoma di Trento aveva ridefinito, con riguardo ai costi di esercizio e di investimento, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in Euro/mc.0,77 + IVA la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi. Per quanto concerne gli insediamenti produttivi la tariffa deve intendersi frazionata nei coefficienti “dv – db - df” che assumono i seguenti valori: dv=€ 0,154/mc; db= € 0,462/mc; df= € 0,154/mc + IVA nella misura di legge;

Rilevato, che in riferimento al conto economico previsionale 2017 il costo complessivo del servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione, ovvero del sistema di "Ciclo Idrico Integrato", calcolato mediante simulazione matematica e basata su un consumo d'acqua di mc/anno 200 (consumo che per un'utenza domestica corrisponde al consumo medio di un nucleo familiare composto da 3-4 persone) comporta per l'anno 2017 un aumento del corrispettivo tariffario secondo quanto di seguito esposto:

- per le utenze domestiche, con consumo di mc/anno 200, del 1,28% (che esclude l'aggiornamento della quota della depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento rappresentata a tariffa invariata rispetto al 2016) e corrispondente ad Euro/anno 3,86 per il consumo d'acqua da Euro/anno 301,40 ad Euro/anno 305,26 (Iva inclusa)
- per le utenze non domestiche, con consumo di mc/anno 200, del 1,35% (che esclude l'aggiornamento della quota della depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento rappresentata a tariffa invariata rispetto al 2016) e corrispondente ad Euro/anno 5,12 per il consumo d'acqua da Euro/anno 378,19 ad Euro/anno 383,31 (Iva inclusa);

Dato atto che le tariffe, sia per quanto riguarda la quota fissa che variabile, sia con riferimento alle utenze di tipo domestico e di tipo non domestico, da applicare al fine di coprire interamente i costi, come sopra evidenziati, sono contenute nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le nuove tariffe trovano applicazione dal 1° gennaio 2017, in quanto adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 fissato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2017, sottoscritto in data 11.11.2016, per il corrente esercizio al 28 febbraio 2017;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tariffa relativa al servizio di acquedotto secondo la presente proposta;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- rag. Linda Dalbosco, Responsabile del Servizio Tributi in data 18/01/2017, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- d.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 19/01/2017, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI ADOTTARE**, a far data dal 01.01.2017, la disciplina tariffaria, in conformità alle disposizioni introdotte con deliberazione della Giunta Provinciale n.2437 di data 9 novembre 2007, con cui è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni

riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto, secondo i criteri, parametri ed elementi meglio illustrati in premessa;

2. **DI APPROVARE** gli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale piano finanziario dei costi di gestione e nuovo sistema tariffario del servizio di acquedotto per l'anno 2017, nonché prospetto dei consumi stimati, predisposti secondo le seguenti decisioni di merito:
 - a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2017 in € 441.000,00=
 - b) determinazione dei costi fissi in € 161.700,00 (36,67% del totale) e dei costi variabili in € 279.300,00 (63,33 % del totale);
 - c) determinazione della quota fissa della tariffa applicando il coefficiente moltiplicativo 2 agli insediamenti non domestici rispetto alla tariffa degli utenti domestici, e ciò in considerazione del fatto che le utenze domestiche necessitano, stante la loro particolare funzione sociale, di una agevolazione rispetto a quelle non domestiche. Di contro, non appare opportuno prevedere diverse categorie di utenze non domestiche in ragione dell'esiguo numero di tali utenti e dell'uniformità dei loro consumi;
 - d) previsione, limitatamente al consumo domestico, della suddivisione in quattro scaglioni e ciò secondo la tabella allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI STABILIRE**, in conseguenza delle determinazioni assunte al precedente punto 2., le tariffe per il servizio di acquedotto da applicarsi a far data dal 1.1.2017 secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone, prevista per l'anno 2017 in base alle predette tariffe è pari al 100%;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
6. **DI INVIARE** copia della presente alla società Dolomiti Energia Holding Spa con sede in Trento, Via Fersina n.23, soggetto competente per l'applicazione e la riscossione della tariffa per il servizio in parola;
7. **DI DARE EVIDENZA**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto a partire dal 1° gennaio 2017;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

DL/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Barozzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 19 gennaio 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 23 gennaio 2017 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 23 gennaio 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe per il Servizio di Fognatura
relativamente all'anno 2017

L'anno duemiladiciassette addì diciannove
del mese di gennaio alle ore 14.35
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | BAROZZI STEFANO | - SINDACO |
| 2. | BIANCHI FLAVIO | - ASSESSORE |
| 3. | CALABRI ALICE | - ASSESSORE |
| 4. | CALIARI ROBERTO | - ASSESSORE |
| 5. | CAPRONI PATRIZIA | - ASSESSORE |
| 6. | MAZZUCCHI NICOLA | - ASSESSORE |

Assenti i signori:

///
Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Stefano Barozzi

nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- con propria deliberazione n. 6/2001 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo sistema tariffario relativo al servizio di fognatura secondo le linee guida stabilite dalla Giunta Provinciale con la predetta deliberazione n. 2822/2000;
- con successiva deliberazione n. 67/2003 il Consiglio comunale ha adottato, a far data dall'01.01.2004, le tariffe per il servizio di pubblica fognatura;
- le tariffe di cui alla deliberazione consiliare n. 67/2003 sono state a più riprese a aggiornate, da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 9 di data 04.02.2016;

Dato ora atto che:

- l'art. 9 della L.P. 36/1993 stabilisce quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni la copertura dei costi dei relativi servizi;
- il Comune di Mori ha conseguito in sede di consuntivo 2015 la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto del 100%, mentre in sede di previsione e salva verifica a consuntivo, la copertura del 100% dei costi di gestione del 2016 e 2017;
- il Servizio Autonomie Locali della P.A.T. con Circolare n. 13 di data 15.11.2007 ha fornito le indicazioni operative e l'illustrazione dei nuovi criteri e parametri sui quali dovrà basarsi il sistema tariffario in parola a partire dal 2008, che riprendono quelli già previsti per il 2007:
 - a) calcolo dei costi complessivi di gestione;
 - b) ripartizione dei costi tra fissi e variabili, fermo restando che in ogni caso i costi fissi non possono essere superiori al 35% del totale;
 - c) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare in misura uguale ad ogni utenza di tipo civile (domestico o assimilato) derivante dalla divisione tra i costi fissi e il numero di utenti al netto della quota fissa "F" (già in vigore nel precedente sistema tariffario e confermata nel nuovo sistema) relativa alle utenze di tipo produttivo;
 - d) determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata, derivante dalla divisione tra costi variabili e metri cubi scaricati. E' facoltà del Comune prevedere una tariffa indifferenziata per insediamenti civili ed insediamenti di tipo produttivo, ovvero stabilire due tariffe distinte, motivando la distinzione;

Visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41-Legisl. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.2436 di data 9 novembre 2007 che ha approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio fognatura con il quale sono state definite le linee guida e i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di fognatura a partire dall'anno 2008 secondo quanto fin qui illustrato;

Dato atto, che nessuna modifica risulta essere stata a tutt'oggi apportata ai sistemi tariffari standard relativi ai servizi di acquedotto e fognatura per l'anno 2017;

Preso visione della nota assunta al Prot.201600027656 del 13/12/2016 inoltrata a mezzo pec da Dolomiti Energia Holding Spa, allegata alla presente deliberazione e

costituente sua parte integrante, con la quale vengono inviati i prospetti relativi alla previsione di spesa e di entrata per l'anno 2017 relativamente al servizio in parola, nonché la proposta per la strutturazione del nuovo sistema tariffario secondo i criteri sopra illustrati, fissati dalla Provincia Autonoma di Trento;

Esaminato il conto economico preconsuntivo 2016 e di previsione 2017 relativo all'esercizio fognatura, pervenuto con la nota sopra richiamata, dal quale si rilevano i valori della produzione corrispondenti a totali Euro 152.000,00 e dei volumi delle acque reflue che si stima saranno scaricate nella pubblica fognatura dagli utenti nel corso del 2017, pari a mc.559.500;

Rilevato, che il conto economico previsione 2017 predisposto da Dolomiti Energia Holding Spa subisce un incremento dei costi del 2,29% per il servizi fognatura. Tale aumento rispetto ai dati previsionali e preconsuntivo 2016 è dovuto sostanzialmente ad un lieve aumento dei costi di produzione (materie prime e servizi) e della spesa del personale;

Dato atto che, rispetto ai criteri e parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n.2436/2007 (come illustrati dalla Circolare n. 13/2007 del Servizio Autonomie Locali) appare opportuno adottare le seguenti decisioni di merito:

- a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2017 in € 152.000,00;
- b) determinazione dei costi fissi in € 73.900,00.= e dei costi variabili in € 78.100,00.=, da considerare ai fini del calcolo della tariffa, rispettivamente: costi fissi in € 53.200,00 (35% del totale) e costi variabili in € 98.800,00;
- c) determinazione della tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti produttivi, atteso l'esiguo numero di utenze produttive che non determina l'opportunità di stabilire una tariffa ad hoc per dette utenze;
- d) conferma del valore della quota fissa "F" relativa alle utenze produttive precedentemente determinata;

Dato atto che come emerge dai dati riportati nel prospetto dell'allegata nota (con particolare riguardo al prospetto dei costi e ricavi afferenti la gestione del servizio) la copertura della spesa prevista risulta pari al 100% con le tariffe di cui al medesimo prospetto allegato, applicate al totale dei mc d'acqua di scarico che si prevede di assoggettare a canone;

Dato atto che le tariffe da applicare al fine di ottenere i ricavi di vendita nell'entità previsionale di cui agli allegati prospetti sono quantificate come segue:

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI: **Euro 10,56/anno**, corrispondente all'invarianza rispetto al 2016;

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive):

- **Euro 0,1668/mc**, corrispondente ad un aumento del 8,3% rispetto al 2016 da euro/mc 0,1540 ad euro/mc 0,1668;

VALORI COEFFICIENTE "F" utenze non civili (quota fissa) invariata rispetto al 2016:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	87,80
251 - 500	103,29
501 – 1.000	180,76
1.001 – 2.000	258,23
2.001 – 3.000	387,34
3.001 – 5.000	516,46
5.001 – 7.500	774,69
7.501 – 10.000	1032,91
10.001 – 20.000	1420,26
20.001 – 50.000	2065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2840,51

Presa visione della documentazione tecnica agli atti, di seguito indicata:

- Consumi presunti – anno 2017;
- Conto economico triennale: 2015-2017 Esercizio fognatura;
- Calcolo della quota fissa fognatura e calcolo della tariffa fognatura;
- Proposta tariffe fognatura insediamenti produttivi (con metodo della PAT);
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso domestico. Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;
- Determinazione del maggior costo per un utenza ad uso non domestico. Applicazione dei sistemi tariffari precedente ed attuale;

Preso atto, che alla data odierna la Provincia non ha ancora aggiornato la tariffa per il 2017 del servizio pubblico di depurazione e pertanto le simulazioni del costo complessivo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono state effettuate tenendo conto della tariffa 2016, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n.74 di data 29 gennaio 2016, in quanto non incidenti sulla determinazione della tariffa per il servizio di fognatura. Con tale provvedimento la Provincia Autonoma di Trento aveva ridefinito, con riguardo ai costi di esercizio e di investimento, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in Euro/mc.0,77 + IVA la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi. Per quanto concerne gli insediamenti produttivi la tariffa deve intendersi frazionata nei coefficienti "dv – db - df" che assumono i seguenti valori: dv=€ 0,154/mc; db= € 0,462/mc; df= € 0,154/mc + IVA nella misura di legge;

Rilevato, che in riferimento al conto economico previsionale 2017 il costo complessivo del servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione, ovvero del sistema di "Ciclo Idrico Integrato", calcolato mediante simulazione matematica e basata su un consumo d'acqua di mc/anno 200 (consumo che per un'utenza domestica corrisponde al

consumo medio di un nucleo familiare composto da 3-4 persone) comporta per l'anno 2017 un aumento del corrispettivo tariffario secondo quanto di seguito esposto:

- per le utenze domestiche, con consumo di mc/anno 200, del 1,28% (che esclude l'aggiornamento della quota della depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento rappresentata a tariffa invariata rispetto al 2016) e corrispondente ad Euro/anno 3,86 per il consumo d'acqua da Euro/anno 301,40 ad Euro/anno 305,26 (Iva inclusa);
- per le utenze non domestiche, con consumo di mc/anno 200, del 1,35% (che esclude l'aggiornamento della quota della depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento rappresentata a tariffa invariata rispetto al 2016) e corrispondente ad Euro/anno 5,12 per il consumo d'acqua da Euro/anno 378,19 ad Euro/anno 383,31 (Iva inclusa);

Dato atto che le tariffe, sia per quanto riguarda la quota fissa che variabile, sia con riferimento alle utenze civili e di tipo produttivo, da applicare al fine di coprire interamente i costi, come sopra evidenziati, sono contenute nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tariffa relativa al servizio di fognatura secondo la presente proposta;

Dato atto che le nuove tariffe trovano applicazione dal 1° gennaio 2017, in quanto adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 fissato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2017, sottoscritto in data 11.11.2016, per il corrente esercizio al 28 febbraio 2017;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 26 e 28 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- rag. Linda Dalbosco, Responsabile del Servizio Tributi in data 18/01/2017, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- d.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 19/01/2017, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato prospetto, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, quale piano finanziario dei costi di gestione del sistema tariffario del servizio di fognatura per l'anno 2017, predisposto secondo le seguenti decisioni di merito:

- a) determinazione del costo complessivo previsto per l'anno 2017 in € 152.000,00;
 - b) determinazione dei costi fissi in € 73.900,00.= e dei costi variabili in € 78.100,00.= , da considerare ai fini del calcolo della tariffa, rispettivamente: costi fissi in € 53.200,00 (35% del totale) e costi variabili in € 98.800,00;
 - c) determinazione della tariffa variabile in misura uguale per gli utenti civili e per gli utenti produttivi, atteso l'esiguo numero di utenze produttive che non determina l'opportunità di stabilire una tariffa ad hoc per dette utenze;
 - d) conferma del valore della quota fissa "F" relativa alle utenze produttive precedentemente determinata;
2. **DI STABILIRE**, in conseguenza delle determinazioni assunte al precedente punto 1., ed in base alle risultanze di cui all'allegato prospetto che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, le seguenti tariffe per il servizio di fognatura da applicarsi a far data dall'1.1.2017

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI € 10,56

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI (uguale per utenze civili e produttive)

€ 0,1668/mc

VALORI COEFFICIENTE "F" utenze non civili (quota fissa)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	87,80
251 - 500	103,29
501 – 1.000	180,76
1.001 – 2.000	258,23
2.001 – 3.000	387,34
3.001 – 5.000	516,46
5.001 – 7.500	774,69
7.501 – 10.000	1032,91
10.001 – 20.000	1420,26
20.001 – 50.000	2065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2840,51

3. **DI DARE ATTO** che la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone, prevista per l'anno 2017 in base alle predette tariffe è pari al 100%;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
5. **DI INVIARE** copia della presente alla società Dolomiti Energia Holding Spa con sede in Trento, Via Fersina n.23, soggetto competente per l'applicazione e la riscossione della tariffa per il servizio in parola;

6. **DI DARE EVIDENZA**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto a partire dal 1° gennaio 2017;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

DL/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Barozzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III° comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.

Mori, 19 gennaio 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 23 gennaio 2017 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 23 gennaio 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del sistema tariffario per l'anno 2017 relativo alla TARI di cui all'art. 1 della L. n. 147/2013 e successive modificazioni – commi da 639 e seguenti.

L'anno duemiladiciassette addì due
del mese di marzo alle ore 19.30
nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di
legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. BAROZZI STEFANO	- SINDACO
2. BATTOCCHI PAOLO	- CONSIGLIERE
3. BERTOLINI CRISTIAN	- "
4. BERTOLINI NICOLA	- "
5. BIANCHI BRUNO	- "
6. BIANCHI FLAVIO	- "
7. CALABRI ALICE	- "
8. CALIARI ROBERTO	- "
9. CAPRONI PATRIZIA	- "
10. CIAGHI VINCENZO	- "
11. COLPO RENZO	- "
12. DEPRETTO PAOLA	- "
13. MARZARI FIORENZO	- "
14. MAZZUCCHI NICOLA	- "
15. MOIOLA CRISTIANO	- "
16. SILLI LUCIA	- "
17. SOSI ALESSANDRO	- "
18. TONETTA MASSIMO	- "

Assenti i signori: Bertolini Nicola, Moiola Cristiano

Assiste il Segretario Comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Fiorenzo Marzari

nella sua qualità di Presidente del Consiglio
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato, posto al N. 16 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 704 della Legge 23 dicembre 2013, n.147 coordinata con il D.L. 6 marzo 2014, n.16 (Legge di stabilità 2014) ha abrogato, a partire dal 1 gennaio 2014, la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n.201/2011 e s.m., applicata per l'anno 2013, e gli enti locali devono:
 1. applicare il tributo comunale sui rifiuti (la TA.RI), quale componente dell'Imposta comunale unica – I.U.C. - secondo le modalità ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva "metodo normalizzato" e la TA.RE.S (applicata per l'anno 2013) disciplinate dalla medesima fonte normativa e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e successive modificazioni, da ultimo la deliberazione della G.P.n. 2249 di data 15 dicembre 2014, che determinano gli indirizzi per le politiche tariffarie del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 2. in alternativa, esclusivamente per gli enti locali che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, prevedere l'applicazione di una tariffa aente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- con deliberazione consiliare n. 11 di data 20 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per l'abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della TA.R.E.S. di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m e la contestuale istituzione della TARI, aente natura tributaria, di cui all'art.1 della Legge n.147/2013 e successive modificazioni – commi 639 e seguenti;
- con propria deliberazione n. 6 di data 08 marzo 2016 è stato riapprovato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI;
- con deliberazione consiliare n. 1 di data odierna è stato approvato il Piano Finanziario di cui all'art. 1 commi 654 e 683 della Legge 23 dicembre 2013 n.147 e successive modificazioni, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 ed agli articoli 9 c.4 e 11 del Regolamento comunale TARI, finalizzato alla determinazione dei costi e dei ricavi prodromici alla determinazione delle tariffe TARI. In particolare tale atto ha determinato in € 1.118.299,15 (I.V.A. inclusa) il costo complessivo da coprire nella misura del 100% a mezzo del tributo, nonché il riparto dei costi tra fissi e variabili determinati in funzione della situazione locale del Comune di Mori in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato ora che ai fini dell'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI, si rende necessario procedere alla determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art.10 comma 3 del Regolamento TARI, assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche. Per la determinazione delle tariffe del tributo, oltre ai costi del piano finanziario occorre tener conto anche degli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili nonché le esenzioni e riduzioni previste dal regolamento;

Preso visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. I costi complessivi per il servizio pari ad € 1.118.299,15, come da piano finanziario sono per Euro 604.825,52 (54,08%) imputabili ai costi fissi mentre per Euro 513.473,63 (45,92%) imputabili ai costi variabili;
2. il foglio relativo al piano finanziario (Prospetto 1) è compreso anche nel sistema tariffario in quanto la ripartizione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestica, viene determinata con il presente provvedimento in attuazione dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 10 comma 3 del

- Regolamento comunale TARI, rispettivamente nel 73% per le utenze domestiche e nel 27% per le utenze non domestiche;
3. per l'anno 2017 si propone di applicare l'agevolazione pari a 2,5 punti percentuali per le utenze domestiche, in attuazione a quanto stabilito dall'art.9 c.2 del DPR 158/1999, che prevede di assicurare l'agevolazione per le utenze domestiche, di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 70,50% per le utenze domestiche e al 29,50% per le utenze non domestiche;
 4. l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad Euro 604.825,52 è suddiviso in Euro 426.401,99 (70,50%) per le utenze domestiche e in Euro 178.423,53 (29,50%) per le utenze non domestiche. L'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad Euro 513.473,63 è suddiviso in Euro 361.998,91 (70,50%) per le utenze domestiche e in Euro 151.474,72 (29,50%) per le utenze non domestiche;
 5. per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (Prospetto 2) si è tenuto conto del numero di componenti la famiglia anagrafica, per i soggetti residenti nel Comune, e del numero dei componenti calcolati convenzionalmente secondo la tabella di cui all'art.13 c.8 del regolamento per i soggetti non residenti, dei relativi coefficienti e delle superfici da assoggettare a tariffa, al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Si registra una diminuzione di mq. 4.104 delle superfici soggette al tributo e di n. 564 nuclei familiari rispetto al 2016. Tali elementi collegati ad un aumento dei costi del 2,06% determinano un aumento medio delle tariffe (quota fissa+quota variabile) del 3,72% per cento rispetto al 2016;
 6. per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche (Prospetto 3) si è provveduto all'estrazione di tutte le superfici delle singole categorie di attività (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dall'estrapolazione effettuata emerge che le superfici soggette a tariffa sono diminuite di mq. 4602. Complessivamente, tra la quota fissa e la quota variabile le tariffe delle utenze non domestiche aumentano mediamente del 3,50% rispetto al 2016;
 7. nel Prospetto 4 dell'elaborato sono riepilogare le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
 8. per quanto riguarda le percentuali di riduzione o sostituzione della tariffa del tributo sono previste dagli articoli 15, 17 e 18 del Regolamento TARI, le seguenti esenzioni e riduzioni del tributo, in particolare:
 - a) art. 15: la riduzione del 20% della quota variabile riferibile alle utenze domestiche a favore di chi pratica il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani mediante composter;
 - b) art. 17 comma 1: la riduzione del 50% della quota variabile per la distanza superiore a ml.1000 dal punto di conferimento del rifiuto indifferenziato al limite della proprietà privata della singola utenza;
 - c) art. 18 punto 1) lett. a) b) d): la riduzione del tributo nella misura del 100% da parte del Comune nelle ipotesi espressamente previste;
 - d) art. 18 comma 1 lettera e): la riduzione del 100% della quota variabile per gli esercizi di vendita al minuto di beni alimentari o deperibili, per i bar ed i circoli sportivi e ricreativi operanti nelle frazioni di Valle S.Felice, Manzano, Nomesino, Pannone, Varano e Sano;

Per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni di cui al comma 660 dell'art.1 della legge n.147/2013, disciplinate anche dall'art.18 del Regolamento TARI, la normativa citata prevede che le stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per l'anno 2017 il totale delle riduzioni è stimato in circa Euro 9.500,00 e quindi al di sotto del limite stabilito dalla legge;

Valutati attentamente i contenuti della proposta formulata in ordine al sistema tariffario della TARI di cui all'art.1 commi da 639 e seguenti della L.n.147/2013 e successive modificazioni per l'anno 2017, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e ritenuti idonei alla disciplina della materia ai sensi della normativa sopra citata;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il sistema tariffario per l'applicazione dal 1° gennaio 2017 della TARI, secondo le specifiche riportate negli allegati prospetti che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura tributaria e prodromica all'approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017, fissato dal Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2017, sottoscritto in data 11.11.2016, per il corrente esercizio al 28 febbraio 2017, per entrare in vigore dal 1° gennaio 2017;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 81, comma 1, del DPReg. 1°febbraio 2005 n. 3/L., ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione, rispettivamente da:

- rag. Linda Dalbosco, Responsabile del Servizio Tributi in data 08/02/2017, per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa;
- dott.ssa Maura Gobbi, Responsabile del Servizio Finanziario in data 14/02/2017, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 4 (Bianchi Bruno, Colpo Renzo, Depretto Paola e Marzari Fiorenzo) su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI ASSUMERE**, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 commi da 639 e seguenti della L.n.147/2013 e successive modificazioni, del D.P.R. n.158/1999 e del Regolamento comunale che disciplina la TARI, le seguenti determinazioni prodromiche alla determinazione del sistema tariffario per il tributo in parola relativamente all'anno 2017:
 - ripartizione dei costi fra utenze domestiche ed utenze non domestiche (rispettivamente il 73% ed il 27% dei costi) in attuazione dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 10 comma 3 del Regolamento comunale TARI;
 - applicazione dell'agevolazione pari a 2,5 punti percentuali per le utenze domestiche, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 9 c.2 del DPR 158/1999;
2. **DI DARE ATTO**, che per quanto riguarda la misura delle percentuali di riduzione o sostituzione si fa riferimento alle disposizioni regolamentari ed in particolare agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TARI;
3. **DI APPROVARE**, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Elaborati di calcolo tariffa anno 2017" composto dai Prospetti 1, 2, 3 e 4, che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale, quale sistema tariffario della TARI per l'anno 2017, secondo le diverse categorie di utenti e secondo la ripartizione del tributo stesso per la parte fissa e per la parte variabile, analiticamente determinate e riportate nell'allegato prospetto n.4;
4. **DI DARE ATTO**, che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 4) garantisce un gettito presunto pari ad € 1.118.299,15 I.V.A. inclusa, e quindi atto a consentire la copertura del 100% dei costi come determinati con il Piano finanziario;
5. **DI DARE ATTO**, che le sostituzioni previste dall'art. 18 del Regolamento comunale, ai sensi del comma 660 della L. n.147/2013 e s.m. rientrano nel limite massimo del 7% del costo

complessivo del servizio e che sono finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune mediante istituzione di appositi capitoli di spesa sul bilancio di previsione 2017;

6. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. **DI DARE ATTO**, che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

* * *

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto a partire dal 1° gennaio 2017;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 4 (Bianchi Bruno, Colpo Renzo, Depretto Paola e Marzari Fiorenzo) su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;


DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L.

DL/cr

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
Fiorenzo Marzari



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del III comma dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm..

Mori, 02 marzo 2017




IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 07 marzo 2017 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 07 marzo 2017




IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

Allegato alla deliberazione del C.C.

n. 2 di data

02 MAR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Galante

L. Galante

COMUNE DI MORI

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Elaborati di calcolo tariffa anno

2017

Comune di Mori
Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2017
Suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili
Prospetto 1

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

CGIND		Importi		Quota fissa	Costi variabili
		Costi Fissi	Costi variabili		
costo ciclo RSU indifferenziato					
CGIND	costo spazzamento e lavaggio	30.290,53	100,00%	30.290,53	0,00
CSt	costi raccolta e trasporto	164.885,93	45,00%	74.198,67	90.687,26
CRT	costi trattamento e smaltimento	336.316,87	30,00%	100.895,06	235.421,81
CTS	altri costi	109.034,10	100,00%	109.034,10	0,00
AC	Applicaz. Avanzo Compressorio	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Differenze e recuperi anni precedenti	-45.254,62	100,00%	-13.576,39	-31.678,23
	quote ammortamento discarica	44.752,00	100,00%	44.752,00	0,00
 CGD					
	costo raccolta differenziata	353.678,49	45,00%	159.155,32	194.523,17
CRD	costi raccolta differenziata	0,00	45,00%	0,00	0,00
	costi rac. diff. Umido dom.	0,00	45,00%	0,00	0,00
	costi rac. diff. Umido non dom.	0,00	45,00%	24.519,63	24.519,63
CTR	costi trattamento e riciclo	49.039,25	50,00%	0,00	0,00
	costi CTR Umido dom.	0,00	100,00%	0,00	0,00
	costi CTR Umido non dom.	0,00	100,00%	0,00	0,00
 CC					
	costi comuni diversi	75.556,60	100,00%	75.556,60	0,00
CARC	costi amministrativi acc. e risc.	0,00	100,00%	0,00	0,00
CGG	costi generali gestione	0,00	100,00%	0,00	0,00
CCD	costi comuni diversi	0,00	100,00%	0,00	0,00
 CK					
	costi del capitale	0,00	100,00%	0,00	0,00
	(Ammort. Accanton. Remuneraz.)	1.118.299,15			
	TOTALE				
		73,00%			
		27,00%			
		2,5%			
 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE AGEVOLAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE					

COSTI RIPARTITI

COSTI	FISSI	VARIABILI	TOTALI	%
DOMESTICHE	426.401,99	361.998,91	788.400,90	70,50%
NON DOMESTICHE	178.423,53	151.474,72	329.898,25	29,50%
TOTALI	604.825,52	513.473,63	1.118.299,15	
Percentuali	54,08%	45,92%		

Comune di Mori
Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2017
Utenze domestiche

Prospetto 2

UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

n= numero componenti nucleo familiare

S= superficie abitazione (m²)

Quf= quota unitaria (€/m²) = Ctuf / Σa * Stot(n) * Ka(n)

Stot(n)=superficie totale utenze domestiche con n componenti

Ctuf=totale costi fissi utenze domestiche

Ka= coefficiente di adattamento

Totale costi fissi	€ 604.825,52
Percentuale attribuita ad utenze domestiche	70,50%
Ctuf=totale costi fissi utenze domestiche	€ 426.401,99
Quf= quota unitaria (€/m ²)	€ 0,7689

Ncomp	Nfam	Stot (n)	Ka	Tariffa base €/m ²
1	1.251	146.275	0,80	0,615
2	1.286	170.230	0,94	0,723
3	762	112.739	1,05	0,807
4	628	103.562	1,14	0,877
5	154	24.525	1,23	0,946
6 o +	52	8.417	1,30	1,000
	4.133	565.748		

$$\Sigma a * Stot(n) * Ka(n) \quad \boxed{554580,68}$$

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)

Totale costi variabili	€ 513.473,63
Percentuale attribuita ad utenze domestiche	70,50%
Costi variabili attribuiti all'utenza domestica	€ 361.998,91

Volume rifiuti da utenze domestiche	6.051.830
Cu= quota unitaria (€/lt)	€ 0,0598

Quota €/svuotamento per contenitore			
15	80	120	240
€ 0,90	€ 4,79	€ 7,18	€ 14,36

PARTE VARIABILE - SISTEMA PRESUNTIVO

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

$$Quv = Qtot / \Sigma n * N(n) * Kb(n)$$

Qtot = quantità totale rifiuti

N(n) = numero totale utenze domestiche in funzione dei componenti

Kb = coefficiente proporzionale di produttività

Cu = costo unitario (€/lt)

Ncomp	Nfam	Kbn	€/utenza
1	1.251	1,00	49,280
2	1.286	1,80	88,700
3	762	2,00	98,560
4	628	2,60	128,120
5	154	2,90	142,910
6	52	3,40	167,550
	4.133		

$$\Sigma (Kbn * Nn) \quad \boxed{7.346}$$

Domestica base

Prospetto 3

NON DOMESTICA

PARTE FISSA

$$TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

ap = tipologia attività produttiva

Sap= superficie attività produttiva

$$Qapf= \text{quota unitaria } (\text{€}/\text{m}^2) = Ctafp / \Sigma ap * Stot(ap) * Kc(ap)$$

Ctafp=totale costi fissi utenze non domestiche

Stot(ap)=superficie totale attività produttive ap

Kc= coefficiente potenziale di produzione

$$Sap * Stot(ap) * Kc(ap)$$

194286,94

Ctafp=totale costi fissi utenze non domestiche	€ 178.423,53
Qapf= quota unitaria (€/m ²)	€ 0,9184

		Attività	Kc Coefficiente potenziale produzione	Stot(ap) m ²	Stot(ap) m ² * Kc	Tariffa (€/m ²)
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53	22.360	11850,8	0,487
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,36	2.176	783,36	0,331
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,55	12.177	6697,35	0,505
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	940	770,8	0,753
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,51	0	0	0,468
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,51	4.640	2366,4	0,468
7	A00	Alberghi con ristorante	1,42	1.618	2297,56	1,304
8	AA0	Alberghi senza ristorante	1,01	1.483	1497,83	0,928
9	X00	Case di cura e riposo	1,13	10.883	12297,79	1,038
10	XX0	Ospedali	1,18	0	0	1,084
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	10.144	13187,2	1,194
12	U00	Banche e istituti di credito	0,61	2.265	1381,65	0,560
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	17.753	25031,73	1,295
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,46	738	1077,48	1,341
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,71	246	174,66	0,652
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	236	339,84	1,322
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,29	1.450	1870,5	1,185
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	13.216	12290,88	0,854
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	4.801	6001,25	1,148
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	8.911	5792,15	0,597
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	18.629	15275,78	0,753
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	2.871	15991,47	5,115
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	1.301	6309,85	4,454
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	5,12	3.916	20049,92	4,702
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	8.617	20594,63	2,195
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	1.325	2756	1,910
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	7,17	243	1742,31	6,585
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,15	0	0	1,974
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	5,21	140	729,4	4,785
30	DD0	Discoteche, night club	1,91	2.685	5128,35	1,754
TOTALE				56,34	155.764	194286,94

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/kg.)

Totale costi variabili	€ 513.473,63
------------------------	--------------

Comune di Mori
Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2017
Utenze non domestiche

Prospetto 3

Percentuale attribuita ad utenze non domestiche	29,50%
Costi variabili attribuiti all'utenza non domestica	€ 151.474,72

Rifiuti prodotto da utenze non domestiche (kg.)	2.238.350
Cu= quota unitaria (€/kg.)	€ 0,0677
Cf=Coefficiente di correzione	1,40482448

PARTE VARIABILE - SISTEMA PRESUNTIVO

$$TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

ap = tipologia attività produttiva

Sap= superficie attività produttiva

Cu = costo unitario (€/kg)

Sp=superficie ponderata

Kd = coefficiente potenziale di produzione

Cf=Coefficiente di correzione (Cu/totale Sp)

		Attività	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno	Sap	Sp	Tariffa (€/m ²)
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,39	22.360	98160,4	0,417
2	TT0	Cinematografi e teatri	3,00	2.176	6528	0,285
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55	12.177	55405,35	0,433
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73	940	6326,2	0,640
5	CC0	Stabilimenti balneari	4,16	0	0	0,395
6	E00	Esposizioni, autosaloni	4,22	4.640	19580,8	0,401
7	A00	Alberghi con ristorante	11,65	1.618	18849,7	1,108
8	AA0	Alberghi senza ristorante	8,32	1.483	12338,56	0,791
9	X00	Case di cura e riposo	9,21	10.883	100232,43	0,876
10	XX0	Ospedali	9,68	0	0	0,920
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	10,62	10.144	107729,28	1,010
12	U00	Banche e istituti di credito	5,03	2.265	11392,95	0,478
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	17.753	205047,15	1,098
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	11,93	738	8804,34	1,134
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,87	246	1444,02	0,558
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	11,74	236	2770,64	1,116
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,54	1.450	15283	1,002
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62	13.216	100705,92	0,724
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25	4.801	49210,25	0,974
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	5,33	8.911	47495,63	0,507
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,70	18.629	124814,3	0,637
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	2.871	131118,57	4,342
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	1.301	51753,78	3,782
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	42,00	3.916	164472	3,993
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61	8.617	168979,37	1,864
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	1.325	22525	1,616
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	58,76	243	14278,68	5,586
28	I00	Ipermercati di generi misti	17,64	0	0	1,677
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	42,74	140	5983,6	4,063
30	DD0	Discoteche, night club	15,68	2.685	42100,8	1,491
		TOTALI	461,97		1593330,72	43,9180

COMUNE DI MORI
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI ANNO 2017

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Tariffa parte fissa	Tariffa parte var.
	a mq.	annua
Componenti 1	0,615	49,280
Componenti 2	0,723	88,700
Componenti 3	0,807	98,560
Componenti 4	0,877	128,120
Componenti 5	0,946	142,910
Componenti 6 o più	1,000	167,550
Non residenti - da 0 a 50 mq	0,615	49,280
Non residenti - da 51 a 100 mq	0,723	88,700
Non residenti - da 101 a 200 mq	0,807	98,560
Non residenti - oltre 200 mq	0,877	128,120

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: $(100 \times 0,807) + 98,56 = 179,26$ €)

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod.	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,487	0,417	0,904
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,331	0,285	0,616
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,505	0,433	0,938
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,753	0,640	1,393
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,468	0,395	0,863
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,468	0,401	0,869
7	A00	Alberghi con ristorante	1,304	1,108	2,412
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,928	0,791	1,719
9	X00	Case di cura e riposo	1,038	0,876	1,914
10	XX0	Ospedali	1,084	0,920	2,004
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,194	1,010	2,204
12	U00	Banche e istituti di credito	0,560	0,478	1,038
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,295	1,098	2,393
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,341	1,134	2,475
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,652	0,558	1,210
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,322	1,116	2,438
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,185	1,002	2,187
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,854	0,724	1,578
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,148	0,974	2,122
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,597	0,507	1,104
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,753	0,637	1,390
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,115	4,342	9,457
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,454	3,782	8,236
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	4,702	3,993	8,695
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,195	1,864	4,059
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,910	1,616	3,526
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	6,585	5,586	12,171
28	I00	Ipermercati di generi misti	1,974	1,677	3,651
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	4,785	4,063	8,848
30	DD0	Discoteche, night club	1,754	1,491	3,245

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".



**COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO**

CLASSE COMUNE H

**PARAMETRI
SITUAZIONE DI DEFICITARIETA'
STRUTTURALE**

PARAMETRI OBIETTIVI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO

Rendiconto esercizio 2015 - Deliberazione del Consiglio comunale nr. 27 di data 27/07/2016

1)	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	SI
2)	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai Tit. I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Tit. I e III esclusi gli accertamenti delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	NO
3)	Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al Tit. I e III, ad esclusione eventuali residui a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà, superiore al 65 per cento, rapportata agli accertamenti della gestione competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III, ad esclusione accertamenti a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;	NO
4)	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Tit. I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;	NO
5)	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;	NO
6)	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Tit. I, II e III superiore al 40% per i Comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i Comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i Comuni oltre i 29.999 ab. (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, il valore dei contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore);	NO
7)	Consistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel);	NO
8)	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	NO
9)	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;	NO
10)	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente;	NO